


ΠΟΡΦΥΡΑ

da un'idea di Nicola Bergamo

"Saranno come fiori che noi coglieremo nei prati per abbellire l'impero d'uno splendore incomparabile. Come specchio levigato di perfetta limpidezza, prezioso ornamento che noi collocheremo al centro del Palazzo"

La prima rivista on-line che tratta in maniera completa il periodo storico dei Romani d'Oriente
Anno 2004 Ottobre numero Speciale



Breve introduzione al diritto bizantino

a cura di:

DANILO CECCARELLI-MOROLLI

professore stabile presso il Pontificio Istituto Orientale

direttore di www.iuraorientalia.net

DANILO CECCARELLI-MOROLLI
Pontificio Istituto Orientale

« *Breve introduzione al diritto bizantino* »

Sommario:

CAPITOLO I – BREVI CENNI INTRODUTTIVI

Premessa

§I.1. *Il diritto bizantino: farsi una idea del perché*

§I.2. *Alcuni aspetti della civiltà bizantina*

CAPITOLO II – L'ETÀ DELLA FORMAZIONE

§II.1. *Breve sintesi del periodo storico*

§II.2. *Lineamenti di storia del diritto*

CAPITOLO III – L'ETÀ DELLO SVILUPPO

§III.1. *Breve sintesi del periodo storico*

§III.2. *Lineamenti di storia del diritto*

CAPITOLO IV – APOGEO DELL'IMPERO SOTTO I MACEDONI (867-1081)

§IV.1. *Breve sintesi del periodo storico*

§IV.2. *Lineamenti di storia del diritto*

CAPITOLO V – IL PERIODO DELLA DECADENZA

§V.1. *Breve sintesi sul periodo storico*

§V.2. *Lineamenti di storia del diritto*

CAPITOLO VI – BREVI CENNI SUL DIRITTO ECCLESIASTICO BIZANTINO

– LISTA DEGLI IMPERATORI ROMANI D'ORIENTE

CAMPOBASSO 2004

Premessa

È con estremo piacere che mi accingo a dare queste poche righe agli studenti di Diritti dell'Antico Oriente Mediterraneo e di Istituzioni di Diritto Romano, cattedre rette dal maestro, ma anche collega e amico, professor Onorato Bucci. Ringrazio di vero cuore il prof. Bucci e anche il Magnifico Rettore, prof. Cannata, per avermi dato la possibilità di insegnare una materia così affascinante e complessa, materia che fu insegnata a "La Sapienza" in anni lontani dagli eminenti professori A. D'Emilia e E. Volterra. Desidero perciò dedicare idealmente queste poche righe a Bucci perché avrebbe potuto scrivere tutto questo molto meglio di me, con l'intento un giorno – che spero possa essere non lontano – di realizzare, partendo proprio da questo secondo anno di insegnamento del diritto bizantino all'Università del Molise, una sorta di "manuale" di tale disciplina.

Dunque questo piccolo scritto ha natura essenzialmente didattica ed è rivolto agli uditori del corso integrativo "il Diritto Bizantino"; perciò, volutamente, ho desiderato non appesantire il testo con note e richiami, piuttosto ho preferito fornire una piccola nota bibliografica finale con l'intento di interessare quegli studenti che si siano appassionati a tale materia, che più che essere una disciplina, essendo un aspetto di una civiltà – quella appunto bizantina – rappresenta un vero e proprio "mondo". Dicendo loro – con le parole di A. Einstein – che: "la differenza tra passato e presente, per quanto radicata, è una pura illusione"!

Prof. Danilo Ceccarelli Morolli

CAPITOLO I — BREVI CENNI INTRODUTTIVI

§I.1. Il “diritto bizantino”: farsi una idea del perché

La società moderna, spesso, sembra essere “distratta” circa l’importanza dello studio della storia del diritto in generale e si avverte – in alcune Facoltà di Studi Giuridici – la “riduzione” delle materie storiche, preferendo invece un “potenziamento” delle cd. discipline positivistiche. Le ragioni di tale fenomeno sono molteplici. Innanzitutto il non voler eccessivamente appesantire gli studenti con troppi esami, il desiderio di far conoscere agli iscritti il più possibile tutti i rami dell’ordinamento giuridico – ormai così vasto e complesso – e infine anche una certa tendenza di voler considerare “superati” alcuni insegnamenti perché ritenuti appartenenti al passato e a schemi stimati obsoleti. In sostanza, in certi ambienti, si ritiene che si possa diventare ottimi giuristi anche senza lo studio approfondito delle discipline storiche. Gli antichi dicevano: “*historia magistra vitae*” e in effetti nessuno potrebbe negare tale adagio. Ma mi chiedo, che tipo di giurista si avrebbe o si ha senza lo studio del retaggio storico? Sicuramente sarà un “tecnico” di ottimo livello, un eccellente conoscitore delle mille leggi che governano il nostro ordinamento, ma – domanda – avrà la capacità di comprendere in quale direzione sta andando la propria civiltà giuridica di appartenenza? Sarà in grado di riflettere sulla immensa portata che ha il diritto nella vita di tutti? Sarà in grado di discernere ciò che è alla base di un sistema giuridico? Sono domande, la cui risposta è semplice, perché dettata dalla logica – quella logica di cui da Aristotele in poi – noi occidentali siamo avvezzi ad usare, direi in modo quasi incoscio. La risposta è un semplice “no”. Il senso negativo della risposta lo si ricava proprio dalla storia più “recente” che presta un esempio simbolico e drammatico allo stesso tempo. A. HITLER, abrogò tutte le cattedre di diritto romano e di storia. Il celeberrimo giurista Kelsen, commentando, affermò che eliminare gli insegnamenti storici e *in primis* quelli romanistici portava alla “dittatura del diritto”. Si potrebbero scrivere pagine e pagine, dense di note bibliografiche e riferimenti, per sostenere la teoria che le discipline romanistiche ed in particolare quelle storiche sono di fondamentale importanza per la “creazione” di un giurista. A me personalmente, basta l’esempio sopra citato, per riassumere il tutto. Senza tali discipline si arriva – quasi inconsapevolmente – alla dittatura del diritto. E – senza voler sconfinare in ambiti sociologici – desidero ricordare che il nostro ordinamento giuridico è figlio della tradizione romanistica; dunque un motivo in più per poter e dover studiare la storia del diritto. Perfino nelle Facoltà britanniche (ma anche canadesi ed australiane) lo studio del diritto romano è fondamentale; sembra strano: il sistema di *common law* sembra lontano dal diritto romano, ma invece – a studiarlo attentamente – risulta alquanto “contaminato” da elementi romanistici, molto di più di quanto si possa pensare a prima vista. Dunque la scelta “iper-positivistica” di alcuni corsi di laurea e di alcune università – specie d’oltre Manica – di voler studiare il diritto prescindendo dalla *historia iuris* e dallo *ius romanum* è del tutto da rigettare, perfino in un sistema di *common law*, figuriamoci in uno come il nostro. Alcune Facoltà ed Atenei hanno compreso quanto siano importanti le discipline storiche affinché nell’offerta didattica siano ben presenti – sia in forma obbligatoria che in forma facoltativa – gli insegnamenti storici e quelli romanistici; tra queste – si deve plaudire – l’Università degli Studi del Molise che continuando la nobile tradizione italiana di storici del diritto e di romanisti appare oggi come una delle Facoltà giuridiche migliori anche sotto tale profilo; in essa infatti non solo si insegnano tutte le materie storiche e romanistiche ma anche – a mio parere giustamente – i diritti dell’Oriente Mediterraneo. Cosa sarebbe stata la civiltà umana senza l’esperienza culturale ed anche giuridica degli egizi, dei sumeri, degli ittiti, degli ebrei e poi dei romani, dei bizantini e poi ancora dei Cristiani d’Oriente, dei persiani e – perché no, quasi in modo “provocatorio” – dei musulmani? Non siamo forse qui oggi perché tutte queste civiltà ci hanno preceduto? Albert Einstein diceva: «La distinzione tra passato e presente, per quanto radicata, è una pura illusione». Penso che con questa frase si possa chiudere il “problema” relativo al perché studiare la storia del diritto: storia e diritto sono una realtà unitaria (*ibi societas ibi ius*).

Resta però da chiedersi – dal punto di vista “pratico” – perché studiare il diritto bizantino. Il motivo è semplicissimo. Perché nel diritto elaborato dall’Impero Romano d’Oriente a partire dall’opera di Giustiniano fino alla caduta dell’Impero (1453), l’impero bizantino è stato crocevia culturale tra oriente ed occidente e il suo diritto è stato lo sviluppo naturale di quello *ius romanum* che GIUSTINIANO volle cristallizzare nel *codex iuris civilis* e che desiderava essere

eterno. In fondo, questo grande imperatore, riuscì nella sua impresa: quanti istituti ancora oggi sono figli del diritto romano o di quello bizantino sia nel sistema di *civil law* che in quello di *common law*... non basterebbe un libro per descrivere questa realtà. Né basterebbe un libro per analizzare l'influsso del diritto bizantino sia nella cultura medievale, specie quella ecclesiastica, tanto in occidente (si pensi ad esempio alla legislazione navale del *Nomos Rhodios Nautikos*, che fu da base per il diritto marittimo) quanto in oriente (si pensi ad esempio all'influsso sul mondo slavo e – non vi è da stupirsi – perfino in quello di cristiano arabo ed islamico). Per queste ragioni è “utile” – se si vuol seguire la filosofia pragmatica di W. JAMES e di J. DEWEY – studiare lo *ius graeco-romanum vel byzantinum*, che proprio in Italia (e non a caso) ha avuto eminenti studiosi e maestri.

§1.2. Alcuni aspetti della civiltà bizantina

Tra gli aspetti della civiltà bizantina se ne sono scelti solo alcuni per ovvie ragioni di spazio e di tempo. Tuttavia ritengo importante – prima di passare allo studio del diritto – centrare alcuni “punti” che stimo di nevralgica importanza per lo sviluppo del processo storico e giuridico della civiltà bizantina.

Prima di tutto penso che sia necessario compiere una – seppur brevissima – panoramica sul significato che Costantinopoli, capitale dell'Impero Romano d'Oriente, ebbe per la storia e la civiltà bizantina.

Il giorno 29 maggio del 1453 alle ore 12.00, le truppe turche di MAOMETTO II conquistano la città di Costantinopoli, riuscendo così in una impresa militare più volte tentata nel passato da vari eserciti sempre con fortuna avversa. Costantinopoli cessa così di essere capitale dell'Impero Romano d'Oriente, divenendo capitale dell'Impero ottomano. L'ultimo imperatore romano d'Oriente, COSTANTINO XI (1449-1453) muore sulle mura della città nell'estremo tentativo di difesa; l'impero romano d'Oriente cade dopo mille anni di storia e l'Islam trionfa definitivamente nel Vicino Oriente. La città di Costantinopoli – al pari di Roma – diviene simbolo dello stesso impero bizantino, tanto che i bizantini non tardano a conferirle appellativi di natura celebrativa, come “la bella città”, “la regnante”, la “regina delle città”, ecc.

Costantinopoli fu inaugurata l'11 maggio dell'anno 330 dall'imperatore COSTANTINO (324-337); ma più che una fondazione ex novo fu una sorta di “rifondazione”. Infatti Costantinopoli fu riedificata sull'antica città di Bisanzio, che si trova all'ingresso occidentale del Bosforo (lo stretto che separa il Mar di Marmara dal Mar Nero). Dunque un crocevia di percorsi stradali e di rotte marittime che collegano l'Europa all'Asia e l'Oriente con l'Occidente mediterraneo, portando a Bisanzio-Costantinopoli ogni sorta di beni, facendo dei commerci e dei traffici mercantili la fortuna dell'Impero Romano d'Oriente. E qui risiede la “differenza” per la storia economica tra i due imperi: quello romano d'Oriente produce e consuma ricchezza, mentre quello d'Occidente consuma solo. Ma Costantinopoli diviene ben presto – nel tardo antico prima e nell'età medievale poi – città senza eguali; ciò poiché le città occidentali conoscono un progressivo declino fino almeno all'età comunale e quelle orientali, via via, sono conquistate dal VII sec. in poi dall'Islam. Inoltre la posizione geografica così felice ne fece una città naturalmente incline ai commerci ed agli scambi. Costantinopoli si “propone” da subito come la “Nuova Roma” (la *Νέα Ρώμη*). Costantinopoli è suddivisa in 14 regioni (settori) sia per motivi amministrativi che per ricalcare Roma e – sempre ricollegandosi all'Urbe – il piccolo ruscello che è il Lykos (scorrente verso il Mar di Marmara) simboleggia il Tevere della “*Nea Roma*”. Costantino edifica le prime mura proteggendo la città dalla terra. TEODOSIO II (408-457) fa raddoppiare la superficie cittadina e provvede anche a fortificare la parte costiera; così una doppia cinta muraria protegge la città. Due terremoti (uno del 447 e l'altro del 448) danneggiano la cinta muraria e 57 delle 394 torri, ma le riparazioni sono effettuate – a causa del pericolo di ATTILA – in soli 60 giorni. Venendo dal mare le mura apparivano basse (ma in realtà erano alte tra i 12 ed i 15 metri) e dietro di esse si profilano i grandi edifici pubblici: il palazzo imperiale, l'ippodromo, e la grande chiesa di S. Sofia, ma anche le altre chiese.

L'epicentro della città è racchiuso intorno alla piazza, denominata *augusteum*; ad est è situato il senato (che dal VII sec. assume solo un ruolo simbolico). A sud dell'*augusteum* vi è l'ippodromo – inaugurato dallo stesso Costantino – che è costruito a imitazione del Circo Massimo; conteneva dai 30.000 ai 50.000 spettatori. L'ippodromo ebbe un ruolo sociale di grandissima importanza fino al XII sec. in quanto con le sue corse accompagnava la vita politica

e ufficiale dell'impero. La tifoseria era organizzata in *demi* (equiparabili agli attuali *club*); inizialmente quattro: azzurri, bianchi, verdi e rossi, poi rimasero solo 2: gli azzurri e i verdi. Il ruolo dei *demi* non è solo quello di organizzare e sovvenzionare economicamente le corse ma vi è qualcosa di più. Infatti i *demarchi* – funzionari di alto rango – dirigono le milizie di centinaia di *demoti* (impiegati dalla polizia urbana). Il ruolo delle tifoserie è anche politico: gli azzurri sono conservatori ed ortodossi, mentre i verdi hanno caratteristiche più “progressiste” e sono favorevoli alle idee monofisite. L'ippodromo comunica con un passaggio di sicurezza col palazzo imperiale. L'imperatore assiste alle corse seduto sul *kathisma* (un pulvinare al centro della tribuna orientale) circondato dal senato e dagli alti dignitari. Gli azzurri a destra e i verdi a sinistra fanno corona alle autorità e nelle restanti parti gli spettatori estranei alle fazioni. L'imperatore è egli stesso tifoso di una fazione (usualmente gli azzurri). L'ippodromo – si diceva – non è solo sede delle corse, ma anche luogo politico *par excellence*; infatti lì si proclama l'imperatore ed egli ivi ha modo di dialogare col popolo della capitale. Ma l'ippodromo è anche teatro di scontri violenti tra le fazioni. Ad esempio nel 532 la rivolta di “*Nika*” minaccia GIUSTINIANO che però grazie al sangue freddo di Teodora e all'abilità del generale BELISARIO riesce a sedare la rivolta delle due fazioni (azzurri e verdi) coalizzate contro di lui.

Dall'altra parte dell'*Augusteon* si erge la “Grande Chiesa” (*Μεγάλη Εκκλησία*) di S. Sofia, edificata da ANTEMIO DI TRALLA ed ISIDORO DI MILETO tra il 532 ed il 537. Nella costruzione delle chiese il cristianesimo aveva adottato la pianta delle basiliche romane e i bizantini aggiungono poi una sfera-cupola che simboleggia il regno di Dio sopra gli uomini; la chiesa di S. Sofia in Costantinopoli è l'esempio più grandioso della basilica romana sormontata da una sfera.

Dall'*Augusteon* alla Porta d'Oro (una delle porte civiche) la città è attraversata da una strada monumentale: la *mise* (Μεση). Le vie secondarie sono invece strette e tortuose e talvolta si evolvono in scalinate. I potenti costruiscono palazzi sontuosi con tanto di bagno, mentre i ceti popolari abitano al primo piano di un edificio che di solito al piano terra è occupato da una bottega. Il problema idrico con l'annesso approvvigionamento di acqua è risolto in Costantinopoli con la realizzazione di apposite cisterne e di acquedotti provenienti dalla Tracia; più di 40 cisterne furono realizzate.

Tutto ciò, e molto altro, fece di Costantinopoli una delle città più ammirate del tardo antico e del periodo medievale; una città in cui pulsò la storia dell'Impero Romano d'Oriente sopravvivendo a Roma per un millennio.

Possiamo tranquillamente asserire che l'importanza dell'Impero Bizantino è stata fondamentale per tutto il mondo ecclesiale orientale.

Infatti, praticamente quasi tutte le cristianità orientali hanno avuto a che fare, chi più e chi meno, con l'impero; e da questo contatto, che talvolta è stato anche di natura “negativo”, cioè si è trasformato in contrasto, sono derivati fenomeni di grande rilievo sia nell'ambito ecclesiastico che culturale. Per l'Oriente Cristiano dunque, la comprensione della realtà costantinopolitana appare di primaria importanza. Perciò qui si descriveranno solo alcune tematiche generali, tuttavia di natura fondamentale, per poter poi comprendere quella che fu la vasta produzione giuridico-canonica della Chiesa Costantinopolitana.

Costantinopoli fu centro politico e religioso di prim'ordine. A Bisanzio – o comunque nel territorio imperiale – si svolsero i grandi concili ecumenici, da Bisanzio partirono le grandi missioni evangelizzatrici, sempre a Costantinopoli gli istituti giuridici romani furono codificati e rivisitati con l'ottica cristiana; sempre in Costantinopoli, infine, si ebbero le grandi dispute teologiche e cristologiche. Bisanzio-Costantinopoli fu inaugurata da Costantino l'11 maggio del 330 e divenne capitale dell'Impero Romano d'Oriente fino al 30 maggio 1453, in cui cadde sotto il dominio islamico. Alla città di Costantinopoli è intimamente associata la figura dell'imperatore, figura che fu del resto di eccezionale importanza, sia per la storia profana che per quella religiosa. L'imperatore (*Basileus*) era al contempo custode dell'impero e garante della struttura ecclesiastica; così era l'imperatore che provvedeva a convocare i Concili, ed era sempre lui che presenziava ai medesimi, e soprattutto grazie al *Basileus* le leggi canoniche (*oi kanones*) venivano imposte su tutto il territorio imperiale; infine, cosa di non poco conto, era sempre l'imperatore che provvedeva alle spese e al mantenimento dei concili stessi. Questo è un punto di fondamentale importanza, poiché spiega, almeno in parte, il motivo che sta alla base del fatto che i concili ecumenici si siano svolti nel territorio imperiale. Notiamo, infatti, che non solo tutti i Concili Ecumenici si sono svolti nel

territorio dell'Impero d'Oriente, ma si deve sottolineare che anche i vescovi erano quasi tutti orientali (almeno nei secoli V-VIII); e ciò perché in occidente non esisteva più una struttura politica solida (almeno fino alla creazione dell'impero carolingio) tale da assicurare lo svolgersi di un evento così complesso come un concilio universale, cioè ecumenico. A riprova di ciò risiede il fatto che in occidente, almeno fino al sec. XII, si siano celebrati solo Sinodi particolari (anche se di grande importanza). Gli imperatori romani d'Oriente erano molto solleciti verso le tematiche religiose. Ciò per almeno due buoni motivi: il primo era di carattere ideologico; cioè l'imperatore doveva rendere conto del suo operato e di tutto l'impero direttamente a Dio, inoltre il sentimento religioso era particolarmente sentito nella civiltà e nella società bizantina (al pari della "*civitas*" medioevale). Il secondo motivo era di natura squisitamente politica e sociale, ossia conveniva per la sicurezza – sia interna che esterna – dell'impero che la vita religiosa fosse organizzata in modo ben preciso e, quindi, che al contempo le norme ecclesiastiche ben si armonizzassero con quelle civili. Infine particolare attenzione era dedicata alle, eventuali, eresie che non solo avrebbero potuto minacciare l'integrità della fede (integrità di cui sempre l'imperatore era davanti a Dio garante e custode), ma che avrebbero potuto generare divisioni, disordini, rivolte ecc. (infatti se si va a studiare a fondo la storia bizantina, si noterà quanto peso ebbero i vari movimenti ereticali). L'importanza politica e culturale di Costantinopoli, capitale dell'Impero, fece sì che l'antica struttura delle tre grandi circoscrizioni ecclesiastiche preesistenti (Alessandria, Antiochia, Roma), fosse ampliata a cinque (Alessandria, Antiochia, Gerusalemme, Roma ed ora Costantinopoli); questo stato di cose (cioè i cinque patriarcati, detti "Pentarchia") fu riconosciuto e riconfermato dai canoni del Concilio di Trullo (690-691).

Infatti Bisanzio, prima sede vescovile poi patriarcale, vide crescere sempre di più il suo potere e prestigio (specie dalla caduta di Roma in poi) al quale parallelamente andò, ovviamente, associandosi il prestigio e il potere ecclesiastico detenuto dal proprio patriarcato.

La tradizione costantinopolitana affermava che Bisanzio aveva ricevuto la Fede direttamente da S. Andrea; dunque il "criterio apostolico" doveva, al pari di Roma, Alessandria, Antiochia e Gerusalemme, riguardare anche la "sede apostolica" Costantinopolitana. Nacque così l'idea – non priva anche di intenti politici – che a Costantinopoli spettasse il primato d'onore dopo Roma; ciò era giustificato da due motivi: il primo risiedeva nel fatto che ora Costantinopoli era divenuta la "Nuova Roma" ed il secondo poggiava proprio sulla suddetta *apostolica traditio*. Tutto ciò fu espressamente formulato nel 28° canone del Concilio di Calcedonia (451); tale canone fu, per ovvi motivi politici, recusato da Roma. In realtà andando a studiare il fatto (ed il relativo testo del suddetto canone), Costantinopoli non sembrava avere la volontà di sostituirsi a Roma in modo totale, piuttosto desiderava vedersi riconosciuta come centro ecclesiastico di importanza maggiore rispetto alle altre quattro sedi patriarcali, e ciò proprio perché ora essa era diventata Capitale dell'impero orientale; inoltre, dobbiamo ricordare, che Bisanzio mai negò a Roma il primato d'onore e l'unicità dell'ufficio petrino. Comunque molto più tardi, Roma, pur non accettando formalmente il 28° canone di Calcedonia, riconobbe lo *status quo* creatosi e fece ciò recependo senza riserve il Concilio Costantinopolitano IV (869), e poi continuò a riconoscere questo stato di cose nei concili: Lateranense IV (1215) e di Firenze (1439). Al Romano Pontefice fu poi dato e riconosciuto sempre il titolo di: "Patriarca d'Occidente" (titolatura che tutt'oggi appare nell'*Annuario Pontificio*); anche se dobbiamo notare che, dal punto di vista cattolico, il Papa è capo supremo della Chiesa Cattolica tutta, ed è un fatto che il su citato titolo sembra esser attribuito alla figura papale dagli stessi orientali.

Veniamo ora ad un'altra questione; spesso si parla o si è parlato di: "cesaropapismo". Oggi tale termine è, giustamente usato tra virgolette, e va comunque preso con una certa cautela. In effetti il "cesaropapismo" è piuttosto una etichetta o, se vogliamo, una definizione data dalla storiografia occidentale per descrivere la realtà esistente circa i rapporti fra stato e chiesa nell'Impero Bizantino. In realtà stato e chiesa nell'impero romano d'oriente erano fusi insieme; ossia il *basileus* era considerato come ἐπίσκοπος τῶν ἐκτός (= vescovo per gli "affari esterni") e addirittura *isapostolos* (= pari agli apostoli). Del resto la Chiesa ben si inserì nelle strutture amministrative dell'impero romano prima e romano-cristiano poi. Pertanto le due strutture: quella ecclesiastica e quella civile ben si amalgamarono, ed agli occhi dei sudditi bizantini il fatto che il *Basileus* intervenisse in materia ecclesiastica sembrava loro del tutto normale se non addirittura doveroso. L'ideologia imperiale viene riassunta e sintetizzata dalla Novella VI di GIUSTINIANO: «due sono i più grandi doni di Dio elargiti tra gli uomini dalla suprema filantropia, il sacerdozio (ἱερωσύνη) e l'impero (βασίλεια)». E GIORGIO DI PISIDIA non esita ad affermare: «che buon governo è la

monarchia quando è appoggiata da Dio». Così il *basileus* gode di qualche privilegio anche liturgico (cfr. canone 69 del Concilio di Trullo, a. 691-692). Ed in virtù del rito dell'incoronazione e dell'unzione da parte del patriarca, il *basileus* è investito dell'umile grado ecclesiastico di *δεποτάτος*, infimo officio tra i membri del clero, gli è consentito di prendere in mano l'Eucaristia e di presentare i doni all'altare. Ma al tempo stesso l'imperatore è essenziale per la convocazione dei concili ed ha potere di creare e mutare i confini delle diocesi. Così l'imperatore è *ἐπιστημονάρχης* della Chiesa, cioè "curatore". Un esempio di tale prerogativa ci è dato allorché l'imperatore designava il patriarca, con la formula: «La S. Trinità, che ci ha donato l'impero ti promuove arcivescovo di Costantinopoli». Col passare del tempo si ebbe anche una progressiva assunzione di ruolo nella consacrazione religiosa dell'imperatore compiuta dal patriarca; da LEONE I (457), infatti, alla proclamazione (*ἀναγόρεσις* o *ἀνάρρησις*) si aggiunse per la prima volta anche la pratica dell'incoronazione. Successivamente dal IX sec. in poi, forse per influenze latine, TEODORO I LASCARIS nel 1208 aggiunse anche l'unzione col santo *myron* (*ἅγιον μύρον*). Al cospetto dell'imperatore tutti dovevano fare atto di *proskinesis*; in realtà tale prassi iniziò a comparire anche già sotto DIOCLEZIANO. Le origini di ciò vanno rintracciate nel mondo vicino orientale, specie in quello persiano, il cui influsso fu ampio nel mondo occidentale e romano. Nel IV sec. SINESIO fa notare che il titolo greco di *autokrator* corrisponde al latino *imperator* (= "generale vittorioso"). L'imperatore era il centro dell'impero, in sé riassumeva le seguenti cariche: comandante supremo dell'esercito, giudice supremo, legislatore unico, protettore della Chiesa, difensore della fede ortodossa e combattente delle eresie; alla sua morte diveniva persona di "sacra memoria". Tutto ciò creò l'ideologia autocratica del *basileus*, ideologia che fu poi ripresa con gli *czar* di Russia sotto la dinastia Romanov (da Pietro il Grande fino a Nicola II). Tuttavia per tutta la storia dell'Impero Romano d'Oriente il titolo imperiale continuò ad essere elettivo (anche se non mancano dinastie, in cui l'impero passava cioè di padre in figlio). L'imperatore era formalmente scelto dal senato e dall'esercito quindi confermato dal popolo. Pertanto erano il senato e l'esercito che "tecnicamente" conferivano la nomina, quindi seguiva l'acclamazione da parte del popolo a cui poi faceva seguito la incoronazione col diadema da parte del patriarca di Costantinopoli, che rappresentava così gli elettori e non la Chiesa. Una volta espletate le suddette procedure non vi era nessun mezzo "costituzionale" per la deposizione. Non esistendo *Legge Salica* l'imperatore aveva la facoltà ancora in vita di poter far incoronare il proprio successore, donne incluse.

Quanto accennato ebbe conseguenze anche in campo giuridico. L'ordinamento canonico, espresso in canoni, doveva ben uniformarsi a quello civilistico, ossia non doveva, almeno in teoria, accavallarsi ad esso o generare confusioni o conflitti di norme; così, e non è un caso, abbiamo nel mondo orientale-bizantino una serie di provvedimenti giuridici misti, i famosi: *Nomocanoni* (da νόμος = legge civile e κἀνὼν = legge ecclesiastica) emanati dagli imperatori d'oriente. A ciò si ricollega il concetto giuridico di "sinfonia" (*συμφωνία*), che si traduce con "consonanza" (in Grecia oggi col termine συναλληλία). Patriarca e imperatore sono due persone e non due poteri; così l'imperatore è la legge vivente mentre il patriarca è l'immagine vivente di Cristo. Pertanto l'ordinamento giuridico è uno solo nell'impero pur componendosi di due tipi di norme, paritetiche fra loro, quelle civili, imperiali, e quelle canoniche, ecclesiastiche. Fra le due classi di norme non può sussistere attrito, dissonanza, ma, solo: *sinfonia*, cioè concordanza, armonica equilibratura. Ecco dunque che si comprende meglio anche il ruolo del *basileus* in senso alla produzione normativa ecclesiastica; è lui a promulgare i canoni dei concili ed a convocare i medesimi, ed è sempre lui a provvedere a combattere le eresie.

Infine, un ultimo aspetto, connesso con le tematiche religiose: quello dell'attività missionaria. Da Costantinopoli partirono, in varie epoche, missioni evangelizzatrici che giunsero tra i popoli più diversi e più lontani: dagli Slavi, ai Georgiani, e perfino nella lontana Nubia (attuale Sudan) e addirittura nella, per l'epoca, lontanissima Cina. Tutto questo è un dato di fatto: l'impero favorì ed inviò missioni fuori dei suoi confini. Tuttavia molto si è discusso sugli intenti di questa intensa attività missionaria, "sponsorizzata" dalle casse imperiali. Oltre l'intento di propagandare la fede, queste missioni – a detta degli studiosi – avevano anche una valenza diplomatica, commerciale e culturale non indifferente. Infatti oltre al mero aspetto religioso, l'Impero, con tali azioni, tentava di stabilire rapporti con popoli ad esso più o meno confinanti, al fine di assicurarsi così una certa stabilità ai confini (confini che furono per Bisanzio sempre un punto caldo). Inoltre, evangelizzando i "popoli barbari", l'Impero stabiliva così con i medesimi rapporti diplomatici di estrema importanza, a cui seguivano scambi commerciali e culturali non

indifferenti. L'attività missionaria favorì anche un intenso e proficuo scambio culturale tra Impero e popoli, ora evangelizzati, appartenenti a culture e tradizioni tra le più disparate. Dunque le missioni bizantine, furono anche una sorta di "operazioni culturali", i cui frutti, sia nell'arte che nella letteratura che nella liturgia, sono ancor oggi rintracciabili e visibili in molte delle odierne cristianità orientali che ricevettero un tempo la Fede da Costantinopoli. Tutto ciò va in fondo a merito dell'impero, che di fatto ha propagandato religione e cultura in gran parte del mondo orientale.

CAPITOLO II - L'ETÀ DELLA FORMAZIONE

§II.1. Breve sintesi del periodo storico

La crisi economica del III sec. con i suoi molteplici effetti sociali, politici e culturali annuncia di fatto la fine dell'epoca romana e inaugura l'età bizantina. Il vecchio ordinamento municipale della città romana, in decadenza, viene mutato in un nuovo sistema amministrativo in cui tutto viene ad essere concentrato nella figura del *basileus* che è così il culmine ed il centro di tutto l'apparato burocratico ma anche giudiziario e legislativo. La separazione dei poteri – civile e militare – in due figure distinte, il *governatore* nella provincia per gli affari civili e il *dux* per quelli militari – vede ciascuno dei due responsabili del proprio operato direttamente verso il *basileus* almeno fino alle riforme del VII sec., in cui tale separazione decade. Parallelamente si limita l'autorità del *praefectus praetorii*; Costantinopoli è sottoposta all'autorità del *praefectus urbanus* (detto “eparca” della città). Il *magister officiorum* diviene il magistrato più importante, suprema autorità del governo centrale (posta, comunicazioni, polizia, sicurezza, cerimonie, accreditamento degli ambasciatori, ecc.). Accanto a lui viene affiancato un nuovo “personaggio istituzionale”: il *quaestor sacri palatii*, che detiene funzioni paragonabili all'attuale ministro di grazia e giustizia degli stati moderni. Il senato (in gr.: *συγκλητος*) diviene sempre più debole e gioca il suo ruolo – almeno inizialmente – solo nei momenti di *vacatio regis*. Membri del senato erano in linea ereditaria le famiglie senatoriali romane che possono vantare di essere state presenti alla fondazione di Costantinopoli e che compiono una sorta di “*translatio*” del senato di Roma a Costantinopoli. Ma i senatori sono parimenti tutti funzionari imperiali e si fregiano di titoli che sono in relazione con la propria posizione in seno all'apparato burocratico imperiale (di tutto ciò restano, in italiano, copiose tracce, come i titoli di chiarissimo, spettabile, illustrissimo, ecc.). L'imperatore si avvale del giudizio, o meglio del parere, dei vertici burocratici, mediante un consiglio detto “consistorio” o *silentium*, poiché davanti all'imperatore si sta in piedi e si ricevono i suoi ordini in silenzio. In tema di difesa militare, l'esercito di confine viene rafforzato tramite i *limitanei*; costoro sono dei piccoli proprietari terrieri che vivono con la famiglia su terreni concessi dallo “stato” ed esenti da imposte, in cambio difendono i confini. Tuttavia, specie da DIOCLEZIANO (imp.: 284-305) in poi, si sviluppa anche un esercito di riserva e mobile, detto *comitatensis*. In materia finanziaria, COSTANTINO (imp.: 306-337) crea un nuovo sistema di valuta, basato sul *solido aureo* (1 solido aureo equivale a 4, 48 grammi di argento; 76 solidi ad 1 libbra). Questa moneta, denominata *numisma*, e più tardi *iperpero*, fu poi denominata dai Latini “bisante” o “solido”. Da un lato vi è l'effigie dell'imperatore e dall'altra quella del Cristo. Il bisante dominò i mercati fino alla comparsa del fiorino (1252) e del ducato (1284) e tale moneta fu per secoli ciò che oggi è il dollaro americano.

Sicuramente è con GIUSTINIANO (imp.: 527-565) che l'impero romano d'Oriente conosce una svolta significativa per la storia del diritto ma anche per la storia dell'impero. Sotto GIUSTINIANO, infatti, l'impero riesce ad intrattenere ottimi rapporti con Roma e con il Papa, che visita Costantinopoli nel 525. In sostanza GIUSTINIANO è l'incarnazione di due grandi idee: quella imperiale della Roma “antica” e quella cristiana attenta all'ortodossia; egli riesce a sintetizzare i due concetti contribuendo non poco alla maggiore edificazione dell'impero romano cristiano. L'Italia viene così in parte riconquistata e ricondotta sotto il potere imperiale – grazie all'abilità militare di BELISARIO – (534 è conquistata la Sicilia, Napoli e poi Roma, fino a giungere a Ravenna nel 540); successivamente il generale NARSETE (tra il 552-554) completa l'opera di BELISARIO. Ma anche il sud est della penisola iberica è ricondotto sotto il dominio della “Nuova Roma”, così come anche la Sardegna, la Corsica, le isole Baleari. In sostanza il Mediterraneo ritorna “Mare Romano”. Sul piano interno a Giustiniano si deve l'immensa opera codificatrice sfociante nel *Corpus Iuris Civilis*. Esso segna da un lato l'apogeo dello *ius romanum* e dall'altro l'inizio o meglio il punto di partenza di ciò che sarà definito il “diritto bizantino”.

§II.2. Lineamenti di storia del diritto

Non è possibile parlare di diritto bizantino se non si accenna all'importanza e alla struttura del *Corpus Iuris Civilis*. Infatti, come accennato, esso segna una sorta di “spartiacque” tra *ius romanum* e *ius byzantinum*. Riassumiamo – seppur in modo estremamente breve – tale opera, rinviando alla migliore manualistica di storia del diritto romano per tale parte.

Il 13 febbraio 528 GIUSTINIANO, con la costituzione imperiale «*Haec quae necessario*» annuncia il suo primo “progetto” codificatore. Scopo principale di tale accorpamento di leggi – *leges* – e di costituzioni imperiali avrebbe dovuto essere lo snellimento dei processi. Le fonti a cui attingere tale *corpus* avrebbero dovuto essere i tre precedenti “codici” (Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano) integrati dalla legislazione imperiale ad essi posteriore. Viene così istituita una commissione composta da alti burocrati ma anche da giuristi (come TRIBONIANO e GIOVANNI DI CAPPADOCIA). Tale compilazione giuridica desiderava avere come scopo il redigere una raccolta ordinata di norme – un codice appunto – atto a poter essere di vantaggio nella prassi forense. Nel 529 la commissione terminò il compito assegnatole; il 7 aprile dello stesso anno il Codice fu pubblicato come un codice completo ed esaustivo nonché “ordinatorio” della realtà, dell’ordinamento stesso (viene vietato il riferimento a norme e leggi extra-codicali).

Il 15 dicembre 530 GIUSTINIANO, con la costituzione imperiale, «*De Auctore*» dà l’avvio ai lavori preparatori di una seconda opera – non meno importante della prima: il *Digesto*. Con tale costituzione, l’imperatore affida a TRIBONIANO tale compito conferendogli ampia possibilità nel ricercare collaboratori idonei. Il *Digesto*, detto anche *Pandectae*, entra in vigore il 20 dicembre del 533, realizzando così un’opera di sintesi giuridica di portata eccezionale. Infatti il *Digesto* sintetizza gli scritti più significativi dei giuristi classici (anche se vengono adattati e manipolati per eliminare contraddizioni e ripetizioni). In sostanza il *Digesto*, diviso in 50 libri, rappresenta la “*summa*” degli *iura*, ossia dei testi giurisprudenziali che ora sono racchiusi in una singola opera, che è di facile consultazione.

Ma, GIUSTINIANO, “prosegue” la sua opera di codificazione; infatti con la costituzione imperiale «*Imperatoriam*» il 21 novembre 533 vengono edite le *Institutiones Iustiniani* (o *Elementa*), divise in 4 libri. Le *Institutiones* – come è facilmente intuibile dal titolo – hanno lo scopo di illustrare gli istituti del diritto; dunque esse sono una sorta di manuale introduttivo sui principi fondamentali; chiaramente GIUSTINIANO si rifà alle *Institutiones* di GAIO, ma anche ad altri commentari circolanti.

Tuttavia il 16 novembre del 534 con la costituzione imperiale «*Cordi*», GIUSTINIANO decide di rimpiazzare il primo codice (del 529). Il motivo di tale sostituzione risiede nel fatto che occorre consentire una sistemazione delle costituzioni imperiali emanate per risolvere i problemi connessi con la collazione degli *iura* ma anche per fare ordine nelle leggi imperiali, eliminando così le superflue e le obsolete.

Dopo circa un trentennio dal *Codex* (*Institutiones, Pandectae*) la produzione legislativa imperiale, espressa mediante costituzioni, prosegue. Così viene resa necessaria la raccolta di queste costituzioni post-codicali, sono queste le *Novellae*, il cui periodo più fecondo va dal 535 al 542. Tuttavia le *Novellae* non vengono inserite nelle raccolte ufficiali, bensì compaiono solo nelle collezioni private, quali: la collezione delle 164 Novelle, l’*Authenticum*, l’*Epitome Iuliani*.

Con GIUSTINIANO il diritto romano viene codificato e l’imperatore stesso in tale opera pensa di compierla per sempre, in modo quasi assoluto per tramandarla ai posteri. Così fa divieto di commenti ed autorizza solo: traduzioni letterali (κατὰ πόδα), estratti dei singoli passi (*asmonitoria per indices*), raccolte dei singoli passi (παράτυλα), luoghi paralleli ai singoli estratti (παραπομπάι). Ovviamente, ben presto, si iniziano – contrariamente al volere di GIUSTINIANO – le opere esegetiche e commenti di ogni genere (ἐρμηνεῖαι, πλάτοι, παραγραφάι, ἵνδικες). Ma, di tutta questa letteratura esegetica intorno all’opera giustiniana oggi ci sono pervenuti solo frammenti e, purtroppo, non opere complete. Sembra che tali “commentari” siano stati per lo più opere di natura scolastica il cui termine tecnico è ἔκδοσις. Così abbiamo frammenti del commento fatto da TEOFILO – professore di diritto (*antecessor*) – alle Istituzioni; un *Index*-commentario di DOROTEO – professore di diritto a Beirut – alle Pandette, di cui anche TEOFILO aveva composto un commento (anche questo giuntoci molto frammentariamente). Maggior materiale ci è pervenuto dall’*Index* (ἵνδιξ) di STEFANO. Anche del *Codex* ci sono pervenuti commentari, ma solo in modo frammentario; il più celebre autore in tal senso è TALELEO – detto: “ὁ κωδικευτής” – il cui commento inizialmente denominato *Index* fu poi ribattezzato dai giuristi posteriori: πλάτος ο ἐρμηνεῖα. Inizialmente – nel VI sec. – le Novelle non sono oggetto dell’attenzione dei commentatori e dei giuristi se non per le Costituzioni latine che ebbero diverse traduzioni (κατὰ πόδας) a cui si aggiunsero presto le παραγραφάι e le ἐρωταποκρίσεις (cioè domande-risposte). Successivamente, invece, anche le Novelle furono poste all’attenzione dei commenti; così abbiamo il *Breviario* di TEODORO SCOLASTICO da Ermopoli (Egitto), composto verosimilmente sotto il regno dell’imperatore MAURIZIO, nel quale si riprende la collezione delle 158 Novelle. Inoltre viene

redatta da ATANASIO SCOLASTICO da Emesa (Siria) una Epitome greca delle Novelle (probabilmente durante il regno di GIUSTINO II). Tale Epitome sarà poi ripresa dall'Ecocla Isaurica.

In sostanza nell'età giustiniana, il diritto – come *ius scriptum* – è costituito, oltre che dall'opera di GIUSTINIANO, dai primi “timidi” commentarii che più che opere esegetiche come le intendiamo noi oggi, sono definibili come ἐκδόσεις scolastiche; ovviamente, in modo parallelo, abbiamo le costituzioni imperiali emanate dai successori di GIUSTINIANO. Così abbiamo novelle emanate da: GIUSTINO II, TIBERIO, MAURIZIO, e poi lo stesso ERACLIO (che ha emanato cinque Novelle).

CAPITOLO III - L'ETÀ DELLO SVILUPPO

§III.1. Breve sintesi del periodo storico

1. L'età di Eraclio e la riforma dell'impero. Nell'età post-justiniana si assiste allo sviluppo, non solo del diritto bizantino, ma di tutte le istituzioni dell'Impero Romano d'Oriente; infatti in questo periodo avviene una vera e propria trasformazione e un rinnovamento economico e sociale.

L'età post-justiniana è delineata dalla dinastia inaugurata dall'imperatore ERACLIO (imp.: 610-641). Durante tale periodo l'Impero si confronta con un nuovo nemico: la potenza islamica, sorta da poco.

La crisi interna, già iniziata alla fine del VI sec., culmina nel VII sec.: guerre civili, rivolte di truppe, insurrezioni di città, malcontento delle masse rurali, segnano infatti la fine del VI sec. e gli inizi del VII. Gli sforzi dell'imperatore MAURIZIO (582-602) e poi di FOCA (602-610) per porre freno alla complessa crisi sono vani. A loro succede ERACLIO (610-641) che inaugura una nuova epoca in cui vengono poste le basi per un nuovo ordinamento sociale ed amministrativo. La situazione in cui si viene a trovare il regno iniziale di ERACLIO è a dir poco critica: le frontiere sono minacciate nei Balcani dagli Slavi e dagli Avari, a Oriente dai Persiani. ERACLIO dunque inizia una serie di attività militari di contrasto; innanzitutto tra il 627 ed il 630 contro i Persiani che riesce a sconfiggere e parallelamente dà l'avvio a nuove misure atte a ridefinire il sistema amministrativo e militare. ERACLIO cerca di porre rimedio istituendo la figura dello *stratego*, cioè un capo civile e militare di un'area denominata *thema* (θέμα). Le zone di confine dell'impero vengono così articolate in *themata* (gr.: *themata*) al fine di assicurare una più solida difesa. Il sistema del *thema* poggia su soldati che ricevano appezzamenti di terreno in proprietà privata (i cd. "fondi stratiotici", da *stratiotikos*, "militare") con cui il soldato-contadino mantiene sé e la propria famiglia ed in cambio garantisce il controllo del territorio di confine e la difesa del medesimo. Ma oltre al fondo stratiotico, il soldato del *thema* percepisce una paga minimale (il *soldo minimale*) che ne facilita l'armamento; a ciò si aggiunge anche una quasi totale esenzione tributaria. Chiaramente, in cambio il soldato-contadino del *thema* doveva presentarsi alla chiamata alle armi, alle parate, alle esercitazioni e alla guerra con il proprio destriero. La proprietà terriera è ereditaria e con essa il ruolo militare annesso. Così il sistema dei *themata* si rivela soddisfacentemente buono e duraturo e provvede a garantire una difesa delle frontiere imperiali. Parallelamente alla proprietà terriera-militare resta, ovviamente, anche quella privata e libera. Il sistema è vantaggioso sia per lo "stato" che per i sudditi e vengono perciò creati *themata* contadini e *themata* marittimi. Ma, l'età di ERACLIO, è un periodo di profonde trasformazioni – come si può comprendere da quanto detto prima – per tutto l'assetto dell'impero. L'impero si "ellenizza", il greco diviene lingua ufficiale della cancelleria imperiale anche se i bizantini continuano ad autodefinirsi in greco *Ῥωμαῖοι* (i "Romani"). Nell'impero le questioni religiose restano sempre al primo posto e così il Patriarca di Costantinopoli – ora che le città cristiane del Vicino Oriente (Antiochia, Alessandria, Gerusalemme) sono in mano islamica – diviene sempre più importante ed occupa un posto di rilievo nella corte, subito dopo il *basileus*.

Ma un nuovo pericolo minaccia l'impero: l'Islam. In pochissimi anni le forze musulmane riducono, mediante conquiste nel Vicino Oriente, i confini dell'Impero. Alessandria d'Egitto, Antiochia e i grandi centri commerciali del Vicino Oriente in tempi rapidissimi vengono ad essere assoggettati all'Islam e così sottratti all'Impero. ERACLIO si trova pertanto a fronteggiare militarmente l'Islam, la cui potenza dominatrice, tuttavia, in meno di un secolo sottrarrà all'impero gran parte dei propri territori.

Dopo ERACLIO riaffiorano i problemi; sotto GIUSTINIANO II (imp.: 685-695) ma una nuova dinastia sta per affacciarsi sulla storia bizantina: gli imperatori Isaurici.

2. La dinastia Isaurica e la lotta per le immagini (717-867). L'imperatore LEONE III (717-740), personalità di eccezionale capacità ed intelligenza, e suo figlio COSTANTINO V (740-775), sono gli imperatori della dinastia isaurica e si deve a loro la riorganizzazione dell'impero. LEONE III, figlio di contadini fuggiti dalla Siria a seguito delle invasioni arabe, aveva fatto la propria carriera nel *tema* degli Anatolici.

La situazione socio-economica all'ascesa della dinastia isaurica sul trono di Costantinopoli, può essere sintetizzata brevemente come segue. Durante la seconda metà del VII sec. e per l'intero VIII sec., masse di Slavi provenienti dai Balcani si insediarono in tutta l'Asia Minore. Ciò

produsse non pochi cambiamenti, anche nell'assetto agricolo – oltre che per il problema della difesa – nell'ambito della totalità dell'impero. La società in sostanza stava mutando e di tali mutamenti sociali, fu proprio interprete la dinastia isaurica mediante una copiosa attività legislativa. La società agricola, altrettanto importante quanto quella mercantile, si inizia a suddividere sempre più in due classi: i grandi possidenti terrieri e i piccoli proprietari liberi (la schiavitù non scomparve mai del tutto nonostante la cristianizzazione dell'impero). Così il villaggio bizantino costituiva una vera e propria comunità, mentre i boschi erano in parte divisi ed in parte in comune.

In tale contesto si inserisce la “Legge Agraria” detta *Nomos Georgikos* – ascrivibile tra il VII e l'VIII sec. – che diede formalmente la libertà ai piccoli proprietari terrieri. Il *Nomos Georgikos* – si tratta probabilmente di una collezione di prescrizioni di diritto consuetudinario e non di una legge ufficiale – ha lo scopo di regolare proprio le relazioni quotidiane del villaggio bizantino. Per lo “stato” l'aspetto fondamentale consisteva nel fatto che la comunità era un'unità amministrativa e fiscale atta a garantire il regolare versamento delle imposte all'erario. Il proprietario terriero era colui che pagava le tasse. Il sistema fiscale, così semplificato, sembrò essere efficace. In seguito l'imperatore NICEFORO I (802-811) introdusse il sistema detto “*allilengion*”, cioè si rendevano fiscalmente responsabili i proprietari anche per le terre dei vicini che erano rimaste senza eredi. Al contempo, sul piano dell'amministrazione centrale, occorre ricordare che le vecchie prefetture del pretorio vengono sostituite dalle *logotesie* (traducibili con il termine “ministeri”); le *logotesie* erano: esercito, finanze dello stato, affari imperiali, interni con annesso il servizio postale, esteri. A capo di ogni logotesia, vi è il *logoteta* (cioè un ministro). L'esercito viene a creare una delle armi segrete più famose della storia: il “fuoco greco” che, lanciato mediante sifoni, aiutava non poco l'apparato di difesa militare durante gli eventi bellici, specie in occasione delle battaglie navali, facendo della marina bizantina una delle più temute dell'epoca. Di questo periodo è la “Legge Navale” detta *Nomos Rodios Nautikos*, compilata tra il VII e l'VIII sec., illustra i rapporti fra capitani marittimi e commercianti, ma anche fra i contraenti, giungendo a divenire una sorta di embrionale capitalismo da un lato e dall'altro un momento di organizzazione della vita marinara.

Verso la fine del IX sec. le ultime forme di autonomia municipale romana vengono ufficialmente abolite e LEONE VII il Saggio (886-912) concentra definitivamente tutto il potere nelle sue mani; si inizia così a tratteggiare sempre più quell'idea di “*basileus*” autocrate che sarà poi riprodotto nella Russia fino allo zar NICOLA II ROMANOV (†1917).

Durante la dinastia isaurica, l'impero conosce un movimento, anzi un periodo, denominato “iconoclasmo”. L'iconoclasmo fu fenomeno religioso ma anche sociale, anzi fu un fenomeno “storico-religioso”. I più accaniti sostenitori della lotta alle immagini (ciò significa “iconoclasmo”) si trovavano nelle regioni orientali dell'impero dove vecchie eresie cristologiche erano ancora sentite e dove la vicinanza con l'Islam non creava solo apprensioni di tipo bellico ma anche scambi culturali. La devozione alle immagini, che faceva delle icone, un momento addirittura teologico sembrò raggiungere al parossismo: il miracolo è prossimo alla magia, la venerazione delle immagini sacre, dipinte dai monaci in stato di preghiera, giunge quasi ai confini dell'idolatria. E proprio nelle regioni orientali si sviluppa il movimento di rifiuto di tale venerazione, che sicuramente era diventata eccessiva. Gli imperatori LEONE III e COSTANTINO V, abbracciarono le idee iconoclaste scatenando, sul piano interno, una vera e propria lotta che si trasformò in persecuzione. Solo col concilio Niceno Secondo (a. 787) sotto l'imperatrice IRENE fu ristabilita ufficialmente la “iconodulia”, cioè il culto delle immagini, anche se la lotta – coloratasi poi di elementi politici – perdurò fino all'843.

§III.2. Lineamenti di Storia del Diritto

Sotto ERACLIO (imp.: 610-641) e suoi immediati successori, la legislazione imperiale è assai scarsa mentre è con gli imperatori della dinastia Isaurica che si assiste ad una nuova fase di produzione giuridica che porta anche a una evoluzione del diritto stesso, che procede verso quello che è – e sarà sempre più – lo *ius romanum byzantinum* o *graeco-romanum*.

L'imperatore LEONE III, unitamente al figlio COSTANTINO COPRONIMO, provvede a promulgare l'*Ecloga* (a. 740) – *Ἐκλογή τῶν νόμων* – che è una sorta di manuale per i giudici contenente una selezione di norme di diritto privato; dunque una sorta di “*vademecum*” per l'attività e la prassi giudiziaria. È da notare che l'*Ecloga* sembra rassomigliare però più all'*Edictum*

Theodorici che alle *Institutiones* di GIUSTINIANO. Ciò fa ritenere i bizantinisti e i giuristi che tale periodo più che di evoluzione sia di involuzione.

In realtà l'Ecloga aveva un titolo estremamente lungo ("Scelta di leggi messa in forma compendiosa da Leone e Costantino, i saggi e pii imperatori, estratte dalle Istituzioni, dal Digesto e dal Codice e dalle Novelle di Giustiniano, e corrette con intenzione di umanità più ampia, pubblicata nel mese di marzo, nona indizione, nell'anno della fondazione del mondo 6234")¹. L'Ecloga è suddivisa in 18 titoli e ha per oggetto sia il diritto civile – in prevalenza – che il diritto penale, come si può notare dagli argomenti trattati ed in sintesi qui di seguito riportati: (i) sponsali, (ii) matrimonio, (iii) dote, (iv) donazioni, (v) testamento, (vi) successione intestata, (vii) tutori e curatori, (viii) manomissione e affrancamento, (ix) compravendita, (x) mutuo e sue garanzie, (xi) deposito, (xii) enfiteusi, (xiii) locazione, (xiv) testimonianze, (xv) transazioni, (xvi) peculio castrense dei chierici e peculio dei filii familias, (xvii) pene per i singoli delitti, (xviii) preda bellica e sua divisione.

L'Ecloga, però, più che una revisione del diritto giustiniano o un suo adattamento, al mutare dei tempi e alla situazione dell'impero dell'VIII sec., è in realtà innovativa solo nel senso che essa prende in considerazione elementi di diritto consuetudinario – che diventano così *ius scriptum* – ed anche elementi di diritto ellenico ed orientale, che se già presenti evidentemente nel diritto consuetudinario o in quello volgare, assurgono ora ad un rango di ufficialità pubblica. I principi generali a cui l'Ecloga si ispira sono molto interessanti e per certi versi – nonostante le dovute differenze storiche – anche a noi vicine. Così, ad esempio, si insiste nella correttezza dell'attività del giudice che deve frenare i propri impulsi e non attuare alcuna forma di discriminazione economica o sociale né tantomeno accettare doni, in quanto essi sono funzionari dello "stato". Sul piano del diritto penale – nonostante la severità delle pene inflitte – viene ridotta la pena di morte e sostituita con pene, certamente dure come il taglio della mano o del naso o di altre parti del corpo, ma più "miti" rispetto alla *poena capitis*. Infine è da notare un concetto che quasi "anticipa" i tempi moderni: l'eguaglianza della pena, cioè tutti sono eguali innanzi alle pene. Ovviamente tutto ciò fu molto esaltato dagli imperatori isaurici che quasi vollero consacrare l'importanza dell'Ecloga fino ai posteri. In effetti l'Ecloga fu importante perché rimase codice ufficiale dell'impero per circa 150 anni, fino cioè alla dinastia macedone finendo anche tra le collezioni ecclesiastiche della chiesa bulgara, di quella serba e di quella russa ed entrò a far parte dell'*Exabiblos* di ARMENOPULO. Ma in realtà sul piano della nomotecnica e su quello sostanziale del diritto, più che di "progresso" giuridico si potrebbe parlare di fornitura di veste legale ad elementi che già erano nell'uso e nella prassi. Dunque non fu una "rivoluzione" e nemmeno una "innovazione", bensì semplicemente un adattamento ai tempi, specie e soprattutto nel diritto penale che seppur prevedendo pene – per noi oggi più che dure – tendeva verso una maggiore umanità e soprattutto – qui sta la novità – verso un principio di tassatività della legge a cui nessuno poteva sottrarsi (ovviamente almeno in linea di diritto, ma – come si dice – *nihil novum!*).

Accanto all'Ecloga, dello stesso periodo, ci sono pervenute tre leggi particolarmente significative, denominate dagli studiosi "Leggi Sociali", sono queste: la Legge agraria (*Nómos Georgikos* – *Νόμος Γεωργικός*), la Legge Nautica (*Nómos Rhodiôn Nautikós* – *Νόμος Ροδίων Ναυτικός*), la Legge militare (*Nómos Stratiotikós* – *Νόμος Στρατιωτικός*). In realtà queste tre leggi vengono ricondotte all'attività legislativa degli imperatori isaurici, tuttavia non viene menzionato il nome dell'autore né quello dell'imperatore né tantomeno la data di edizione o di promulgazione. Dunque è molto difficile collocarle precisamente nel tempo e nello spazio, ma dal momento che esse appaiono nei manoscritti come susseguenti all'Ecloga, si ritiene che siano state composte nell'età isaurica.

Il *Nómos Georgikos* – *Νόμος Γεωργικός* [= N.G.] è ciò che oggi si potrebbe definire come "codice agrario". Esso, infatti, è suddiviso in 10 titoli, come qui di seguito riportato: (i) operai rurali, (ii) furti, (iii) pastori, (iv-v) danni causati dagli animali e da altri, (vi) uccisione degli animali, (vii) alberi, (viii) incendi, (ix) schiavi, (x) nuovi edifici. In sostanza nella prima parte del N.G. l'attenzione è focalizzata sui rapporti tra contadini e la divisione dei fondi, mentre la seconda parte è una sorta di lista casistica dei delitti rurali. Secondo alcuni studiosi il N.G. è semplicemente il ritratto degli usi giuridici agricoli, mentre secondo altri questa legge aveva

¹ Non deve stupire la datazione "dall'anno della fondazione del mondo", in quanto questo sistema di calendario fu caro all'Impero Romano d'Oriente.

l'intento di porre ordine, e quindi ristabilire una certa armonia, nei rapporti rurali. In realtà il trionfo del sistema feudale, avvenuto nell'XI sec., sembrerebbe sconfiggere questa seconda ipotesi. Molto probabilmente il nucleo centrale di questa normativa fu emanato sotto gli Isaurici ma poi si sono andate inserendo interpolazioni successive. La difficoltà di ricostruire un testo unitario – data la varietà di manoscritti (circa un centinaio) – sembra inoltre complicare ulteriormente le cose. Alcuni studiosi hanno sottolineato che in effetti nel N.G. vi è una stretta somiglianza – in alcune parti – con le norme delle legislazioni barbariche (in particolare con l'Editto di Rotari, con la Lex Burgundia e con le leggi visigotiche). Una cosa è invece abbastanza chiara: il N.G. ritrae la condizione rurale a tutto campo nell'età isaurica. Il N.G. appare costantemente accanto all'Ecloga isaurica e perciò anche per questo motivo, ancora oggi – trattando di diritto “bizantino” – la si pone cronologicamente in tale epoca. Il N.G. ebbe comunque grande fortuna se si pensa, ad esempio, che nel XVII sec. esso fu introdotto come legge ufficiale nei principati rumeni di Moldavia e di Valacchia (ad opera di Basilio Lupo e di Matteo Banaraba). Infine, è da osservare che il N.G. (tit. X) prevede una decima dello stesso tipo della decima ecclesiastica, istituto che così non trarrebbe origine dal mondo ebraico bensì appunto da quello bizantino.

Il *Nómos Rhodíon Nautikós* – *Νόμος Ῥοδίων Ναυτικός* [=N.R.] è invece una sorta di codice della navigazione. Esso comprendeva 70 articoli divisi in tre parti. La prima parte – con il prologo – è una sorta di tentativo mirante a ricollegare le disposizioni contenute nel N.R. all'attività imperiale (ma probabilmente questa parte è stata composta posteriormente alle norme nautiche ivi presenti). La seconda parte contiene 19 articoli, alcuni molto brevi; l'ultima parte – la terza – comprende invece ben 47 disposizioni normative, più ampie di quelle della seconda parte. Assai difficile la datazione del N.R.; secondo la migliore dottrina (TOCANEL) esso sarebbe stato redatto tra il 600 e l'800. La fortuna del N.R. fu notevole, infatti quando il commercio marittimo delle Repubbliche Marinare iniziò a fiorire nel Mediterraneo, esse si rifecero proprio al N.R. per elaborare i propri statuti marinari (nonostante nei documenti giuridici del XII e XIII sec. non si faccia menzione alcuna del nostro N.R., tuttavia sono presenti tracce evidenti di esso in tali testi). Molto interessante è la seconda parte del N.R., in cui vengono fissati gli obblighi dell'armatore, quelli dell'equipaggio in materia di divisione dei profitti. Particolare attenzione meritano le sezioni in cui si tratta del prestito marittimo (17, 18 e 19). Una notevole quantità di manoscritti del N.R. ci è pervenuta anche se occorre dire che essi non sono di grande qualità. Probabilmente il N.R. era una compilazione privata, redatta per scopi pratici, e poi attraverso vari passaggi – che ancor oggi ci sfuggono – crebbe di importanza fino a farne un'opera che venne associata all'attività legislativa degli isaurici. Certo il N.R. rappresenta un nucleo di norme che costituiscono – almeno per una certa epoca – una sorta di *ius commune* del mare, che fu appunto utilizzato per tutte le successive legislazioni marittime mediterranee (Venezia, Ragusa, Lesina, Zara, Spalato, Trani, Bari, Amalfi, Pisa, Genova, Marsiglia e Barcellona).

Infine molto interessante è anche il *Nómos Stratotikós* – *Νόμος Στρατιωτικός* [= N.S.], che rappresenta una sorta di codice militare. Esso è generalmente edito in appendice all'Ecloga. Secondo alcuni il N.S. sarebbe attribuibile agli imperatori macedoni e non agli isaurici. Probabilmente il N.S. era inizialmente una raccolta privata che ebbe poi – attraverso vicende che non ci sono note – fortuna fino a diventare “codice militare” dell'esercito bizantino. Il N.S. si rifà, come fonti, alla *Στρατεγία* (attribuita, secondo alcuni all'imperatore MAURIZIO, e secondo altri ad un certo Rufus) e alla *Τάκτικα* (attribuita, secondo alcuni a LEONE III, secondo altri a LEONE VI). Dunque è estremamente difficile, se non impossibile, stabilire la datazione del N.S.; tuttavia appare probabile che tale opera abbia iniziato a circolare sotto la dinastia isaurica. Il N.S. è soprattutto un codice penale militare, anche se non fornisce una definizione di reato militare, preferendo trattare dei reati individuali commessi e commettabili. Vengono considerati sia i reati colposi che quelli dolosi. In particolare si segnala la severità delle pene, giustificata ovviamente dal fatto che esse si applicavano ai militari “*tantum*”.

Dopo gli isaurici, a parte la “legislazione sociale” (con tutte le difficoltà di cui sopra si è accennato) non troviamo altro che alcune Novelle emanate dagli imperatori, il cui valore è però abbastanza trascurabile (tra l'altro molte sono andate perse). Sullo sfondo della lotta alle immagini, scaturita proprio sotto gli isaurici, e con il suo conseguente ristabilimento dell'iconodulia da parte dell'imperatrice IRENE (797-842) si chiude questo periodo “iniziale” del diritto bizantino e si passa all'età dell'apogeo, in cui anche la produzione normativa e legislativa risente di tale momento di potenza e splendore.

CAPITOLO IV – APOGEO DELL'IMPERO SOTTO I MACEDONI (867-1081)

§IV.1. Breve sintesi del periodo storico

Dal ristabilimento del culto alle immagini (“iconodulia”), sancito dal Concilio Niceno II (787) e poi definitivamente nel 843, per tutto il secolo seguente l'impero raggiunge il proprio apogeo sia sul piano interno che su quello internazionale.

Tra i sec. VI-VII il vecchio latifondo principia a indebolirsi notevolmente per poi scomparire del tutto. Dalla seconda metà dell'VIII sec. si inizia a formare una nuova aristocrazia, fondata in parte sull'alta borghesia e in parte sul possesso fondiario (in realtà i fenomeni spesso coincidevano, ossia l'alto burocrate era anche un possidente terriero). Di quest'epoca (prima metà del X sec.) abbiamo un documento interessante sul piano sociale: il *Trattato sulla tassazione*; uno scritto anonimo che riflette la situazione: il contadino indipendente è il fulcro del villaggio bizantino, ma i ricchi e benestanti contadini avevano acquistato i terreni dai contadini poveri. Così a partire dall'VIII sec. compaiono i primi nomi di quelle famiglie che solo cento anni più tardi saranno le grandi famiglie e la ricchezza terriera – nonostante il grande impulso e la incessante attività dei commerci – restò sempre considerata la vera ricchezza nella mentalità bizantina (così come poi, non a caso, accadrà nella Russia degli zar). Nel X sec. l'aristocrazia provinciale diviene dunque ormai potente e acquista un rango sociale privilegiato, posizione che veniva a vedersi aumentata col progredire del tempo, perché con esso progredivano le terre ed in parallelo venivano ad essere rafforzate le proprie prerogative nello “stato”. Così le terre – antecedentemente dei contadini e degli *stratioti* – passano di mano in mano dei potenti (detti “*dinati*”) mentre i piccoli proprietari diventano ora contadini dipendenti simili ai servi della gleba.

Venendo al periodo della dinastia Macedone dobbiamo ricordare che essa va dall'anno 867 al 1025, dunque circa un cinquantennio in cui l'impero conosce un vero splendore. Gli imperatori della dinastia macedone furono tutti grandi uomini: BASILIO I (867-886), ROMANO LECAPÈNO (919-944), NICEFORO FOCA (963-969), GIOVANNI ZIMISCE (969-976) e infine BASILIO II (976-1025). I sovrani di questo periodo appaiono come uomini duri, senza scrupoli, ma con grande energia e volontà, preoccupati più di farsi temere che amare, ma al contempo tutti grandi statisti, fautori della grandezza dell'impero, abili nell'amministrare. Così quando sale al trono BASILIO I (867-886) la situazione dell'impero si presenta difficile; pur salendo al trono con un colpo di mano, riuscì a stabilizzare il proprio casato e a ridare prestigio all'impero. ROMANO LECAPENO (914-944) inaugura invece un periodo torbido per la dinastia macedone (che termina nel 976), è egli stesso un usurpatore dei legittimi successori di BASILIO I, COSTANTINO VII e suo figlio ROMANO II, che tuttavia non perdono mai completamente il potere; dal 963 al 969 un altro usurpatore, NICEFORO FOCA, che viene poi ucciso a sua volta da GIOVANNI ZIMISCE (969-976). Tuttavia nessuno di questi usurpatori cerca di allontanare la discendenza legittima di BASILIO I. Infatti Romano Lecapeno condivide il potere con Costantino VII, relegandolo ad attività letterarie. Niceforo Foca e Giovanni Zimisce fanno regnare nominativamente i figli di Romano II (che era figlio di Costantino VII) e si sforzano di dare alla loro usurpazione una patina di legittimità sposando principesse della famiglia imperiale. Conclusosi questo periodo di “intrecci dinastici” la successione ritorna legittima con BASILIO II (976-1025), detto “Bulgaroctono”. La dinastia macedone appare ora così ben consolidata a tal punto che anche le donne, dopo BASILIO II, possono salire sul trono; sono le sue nipoti: ZOE (1028-1050), che divide il trono con i suoi tre mariti, e TEODORA (1054-1056). Queste principesse diventano molto popolari a tal punto che i tentativi di colpi di stato, fallirono (come ad esempio quello tentato da Michele V contro Zoe sfociò in una rivoluzione che restaurò Zoe nel 1042).

Sul piano della *politica estera*, la dinastia macedone appare alquanto attiva e provvede a un notevole rafforzamento dell'impero. La conquista araba di Creta (Candia) nell'anno 826 crea non poche difficoltà all'Impero per il ristabilimento del dominio sul Mediterraneo orientale, fino a quando nel 960 il generale Niceforo Foca riesce a sbarcare a Creta riconquistandola dopo una serie di spedizioni precedentemente poco fortunate. All'imperatore BASILIO I spetta il merito di riportare i confini imperiali fino all'Eufrate, ma il pericolo islamico resta costantemente minaccioso e temibile e lo sarà fino alla fine. L'attività di contrasto verso l'Islam non cessa sotto BASILIO II, durante il cui regno vengono riconquistate alcune città del Vicino Oriente (Aleppo, Homs, Schiraz) con conseguente ridimensionamento delle forze musulmane.

Parallelamente anche contro i Bulgari, l'Impero si vede costretto ad aspre lotte per la sopravvivenza. Infatti la Bulgaria era uno stato unitario e forte che si estendeva dalle regioni del Nord fino ai Balcani. La lotta contro i Bulgari inizia nell'anno 889 e le cause sono tutte economiche: LEONE VI dà l'ordine di trasferire a Tessalonica i depositi dei commercianti bulgari che sono presenti a Costantinopoli; in risposta a ciò SIMEONE, re dei Bulgari, dichiara guerra. Bisanzio allora inizia a sobillare gli ungheresi che costringono così i Bulgari alla ritirata (a. 893). Tuttavia nel 914 SIMEONE riesce a prendere Adrianopoli e sbaraglia l'esercito imperiale ad Anchialo (a. 917). Così SIMEONE si proclama "czar" dei Bulgari ed "Imperatore dei Romani" stabilendo tra l'altro un patriarcato bulgaro nella capitale Preslav, che diverrà una città importante anche sul piano intellettuale. Nel 924 SIMEONE cerca di conquistare Costantinopoli, ma fallisce e nel 927 con la morte di Simeone inizia anche la fase di declino del potere bulgaro, che prosegue col figlio di Simeone, Pietro. Sotto GIOVANNI ZIMISCE la Bulgaria è conquistata anche se successivamente sarà ripresa da parte degli czar bulgari.

Se l'impero sotto i Macedoni è attivo nel Vicino Oriente – contro l'Islam – e nei Balcani – contro lo stato dei Bulgari – nondimeno viene tralasciata l'Italia. Approfittando della debolezza dei Carolingi, BASILIO I riesce a ristabilire l'ordine nell'Adriatico e provvede a restaurare una alleanza con Venezia, ma anche riporta i popoli Croati al vassallaggio e nell'876 occupa Bari, poi Taranto (880) ed infine la Calabria (885), rendendo così la costa adriatica sotto l'influenza di Costantinopoli. Vengono in tal modo acquisiti due *temi* nuovi: la Calabria e la Longobardia (zona in cui è imposto il protettorato bizantino sui principi longobardi). Tuttavia tali progressi sul suolo italico non sono destinati ad essere durevoli, in quanto già con LEONE VI l'Italia si mostra debole verso gli attacchi degli Arabi che riescono a conquistare la Sicilia.

Sempre sul piano della politica estera, non si deve trascurare che in questa epoca la zarina Olga della Rus' nel 975 si reca a Costantinopoli. I rapporti tra la Rus' di Kiev e Costantinopoli risalgono fin dal IX sec., ma la visita di Olga, con la conseguente conversione all'ortodossia, provvede a stringere rapporti tra mondo slavo e bizantino sempre più stretti, tanto che la Russia sarà considerata l'erede della tradizione costantinopolitana per molti aspetti (da quello religioso a quello politico e Mosca sarà denominata la "terza Roma").

Sul piano, invece, della *politica interna*, la dinastia macedone si contraddistingue per i seguenti aspetti. Il *basileus* assume un ruolo sempre più *autocratico* ed addirittura l'imperatore COSTANTINO VII PORFIROGENITO, ci aiuta non poco a comprendere il carattere di tale monarchia nella sua opera "Il libro delle cerimonie". L'impero è suddiviso ancora in *temi*, che sono circa 30 (di cui 18 in Asia e 12 in Europa) e in generale questa epoca è contraddistinta da una notevole floridezza economica. Viene ricostruita in questo periodo l'università di Costantinopoli e proprio l'impulso alle arti e alle scienze fa sorgere le prime "enciclopedie" (storiche, giuridiche, amministrative, scientifiche, grammaticali e agiografiche). Nel IX sec. abbiamo intellettuali come FOZIO, patriarca di Costantinopoli e possessore di una ingente biblioteca, e nell'XI sec. PSELLO. La cultura ma anche le arti in sostanza fioriscono durante l'età dei Macedoni e Costantinopoli è all'apogeo.

§IV.2. Lineamenti di storia del diritto

Si deve senza dubbio a BASILIO I (867-886), fondatore della dinastia macedone, l'inizio di un nuovo periodo giuridico per la civiltà bizantina. BASILIO I, desideroso di attuare una riforma legislativa atta a rimpiazzare l'opera degli isaurici, che non erano ben considerati a causa della lunga lotta alle immagini, si mostra particolarmente attivo come legislatore. Egli infatti promulga (insieme ai figli COSTANTINO e LEONE come *συνβασιλεῖς*) nell'872 il ***Prochiro*** – **Πρόχειρος Νόμος** [= P.]. Il titolo di tale opera era noto ai bizantini con diversi nomi (*Διάταξις Βασιλείου ο τῶν τριῶν βασιλέων*, *τὸ τεσσαρακοντάτιτλον* oppure come *Ἐγχειρίδιον ο ἑγχειρίδιος νόμος*), ma comunemente, dall'intitolazione, si denominava semplicemente: *Procheiros Nomos* (ὁ πρόχειρος νόμος), appellativo confermato da ARMENOPULO e col quale sino ad oggi si indica tale opera. *Prochiro* o *Procheiros* in greco significa "introduzione" ma anche "*lex manualis*". Il P. consta di un proemio e di 40 titoli. Gli ultimi 19 titoli attingono all'Ecloga isaurica nonostante nel proemio si citi l'Ecloga come fonte "eretica" (ricordando così l'eresia iconoclasta degli isaurici). Gli argomenti del P. sono di natura essenzialmente civilistica: una ampia parte è dedicata al matrimonio, poi si passa ai contratti e al testamento, infine si tratta del diritto penale e di quello militare. In sintesi ecco il contenuto dei singoli titoli: (i) consenso degli sposi, (ii) *arrha* sponsalica, (iii) donazioni nuziali, (iv)

rito delle nozze, (v) rigore del matrimonio, (vi) donazioni prima delle nozze, (vii) matrimoni proibiti, (viii-ix) istituto della dote, (x) donazioni tra coniugi, (xi) scioglimento del matrimonio, (xii) donazioni, (xiii) revoca delle donazioni, (xiv) compravendita, (xv) enfiteusi, (xvi) mutuo e pegno, (xvii) locazione, (xviii) deposito, (xix) società, (xx) scioglimento delle società, (xxi-xxii) testamento, (xxiii) testamento dei liberti, (xxiv) testamento dei vescovi e dei monaci, (xxv) invalidazione dei testamenti, (xxvi) mancipatio, (xxvii) testimoni, (xxviii) ordinazione dei vescovi e dei chierici, (xxix) codicillo, (xxx) eredi, (xxxi) restituzione, (xxxii) falcidia, (xxxiii) diseredamento, (xxxiv) manomissioni, (xxxv) legati, (xxxvi) tutori, (xxxvii) tempo per l'azione contro gli eredi del *de cuius*, (xxxviii) nuove opere, (xxxix) pene, (xxxx) divisione delle prede.

Il P. ebbe grande notorietà e diffusione in tutto l'Oriente Cristiano, giungendo fino ad entrare nelle collezioni della Chiesa Melkita (nel XIII sec.). Il P. compare come parte fondamentale nell'*Hexabiblos* di ARMENOPULO, che provvede a tenerlo separato da altre parti, agevolando *de facto* il lavoro dei futuri studiosi che oggi hanno così una costruzione completa del testo, che permette di integrare i diversi manoscritti pervenutici del P.

Oltre al P. gli imperatori della dinastia macedone ci hanno consegnato un'altra raccolta – intimamente legata al P. – che è: l'*Epanagogè* – Ἐπαναγωγή τοῦ νόμου [= Ep.]. L'Ep. è una nuova edizione, una *repetita praelectio* – del *Prochirio*, emendata ed aumentata anche se suddivisa sempre in 40 libri o titoli. Il termine Ep. significa “introduzione”, “ripetizione”. L'Ep. fu composta e promulgata tra gli anni 879-886, dunque in piena età macedone. In effetti l'Ep. – nonostante i dubbi che avvolgono questa collezione circa la sua promulgazione – contiene significative parti nuove, che non compaiono nel P. Le nuove parti sono le seguenti (corrispondono ai primi 11 titoli dell'Ep.): (i) legge e giustizia, (ii) autorità dell'imperatore, (iii) autorità del patriarca, (iv) prefetto della città, (v) questore, (vi) magistrati, (vii) processo e gratuito patrocinio, (viii) vescovi e ordinazioni, (ix) servizi dei vescovi, dei presbiteri e dei diaconi, (x) affitti ecclesiastici, (xi) regole varie in materia di giustizia. Nei titoli seguenti ai primi undici, l'Ep. si presenta assai simile al P. anche se vi sono delle diversità di disposizione dei testi e delle aggiunte. In sintesi ecco il contenuto degli altri libri: (xii) testimoni, (xiii) atti giuridici, (xiv) sponsali, (xv) donazione tra gli sponsali, (xvi) matrimonio, (xvii) nozze proibite, (xviii) dote, (xix) donazione pre nuziale e post nuziale, (xx) donazioni tra i coniugi, (xxi) divorzio, (xxii) donazioni, (xxiii) compravendita, (xxiv) affitto, (xxv) deposito, (xxvi) società, (xxvii) transazione, (xxviii) mutuo, (xxix) testamento e codicillo, (xxx) interdetti testamentari, (xxxi) testamento dei figli sotto tutela, (xxxii) invalidazione dei testamenti, (xxxiii) eredità, (xxxiv) falcidia, (xxxv) creditori e debitori, (xxxvi) legati, (xxxvii) liberi, (xxxviii) elitropi e curatori, (xxxix) nuove opere, (xxxx) pene.

Gli studiosi sono ormai quasi unanimemente concordi nel ritenere che lo stesso FOZIO, patriarca di Costantinopoli in quel tempo, abbia preso parte alla compilazione dell'Ep.; infatti essa descrive dettagliatamente i rapporti fra imperatore e patriarca. Tuttavia molto del materiale dell'Ep. è tratto dall'Ecloga isaurica nonostante nel Proemio si affermi di voler abrogare completamente l'Ecloga. La “novità” dell'E. risiede nelle parti inerenti lo *ius publicum* ma anche nei mutamenti introdotti nello *ius privatum*. L'Ep. conobbe molti *scolii* aggiunti posteriormente ad essa; anche tale collezione esercitò un notevole influsso su legislazioni posteriori, in particolare su quelle di natura iuspubblicistica, specialmente nel mondo russo-slavo, tant'è che essa è citata ad es. non solo in molti codici slavi ma anche nella celebre Kormcaja Kniga (del X sec.).

Circa gli *scolii*, occorre ricordare che essi – dal vocabolo σκόλιον – significavano “annotazioni”, più che commenti. Lo *skolion* era infatti una annotazione che il lettore stilava a fianco di un passo che egli leggeva. Chiaramente per lo più essi sono anonimi. Quando poi il manoscritto veniva ricopiato, gli *scolii* potevano essere trascritti o tralasciati a piacere dell'editore o del singolo ricopiante. Stessa cosa accadde in Occidente, ma qui lo *skolion* viene denominato glossa. Singolare è che i glossatori occidentali quando si imbattevano nei passi greci – avendo perso conoscenza del greco – riportavano nella glossa marginale: “graecum est”. La pratica – o meglio l'attività – degli scolasti principiò a diffondersi tanto in Oriente quanto in Occidente verso il III sec. d.C. e proseguì fino oltre il X sec. Da questa attività – specie in Occidente – si agevolerà molto lo sviluppo del diritto medievale. La panoramica degli *scolii* in ambito giuridico bizantino è estremamente complessa e difficoltosa, pertanto volutamente in questa sede, dato il carattere introduttivo di queste pagine, si preferisce non trattarla e si rinvia ad opere più specifiche, preferendo così ritornare all'attività legislativa costantinopolitana.

L'opera però sicuramente fondamentale degli imperatori macedoni furono i *Basilici* o *Βασιλικά* [= B.]. In realtà quest'opera si intitolava: Παράλληλος συναφωφὴ καὶ σύνταξις ἐν ὅλοις βιβλίοις ἐξήκοντα πάσης νομοθεσίας, cioè "Raccolta dell'intera legislazione in 60 libri". Ma la si denomina comunemente "*Basilici*" o "*Basilikà*" alla greca poiché dal X sec. viene appellata come Βασιλικὸς νόμος, o βασιλικά. Per tutta una serie di ragioni filologiche e codicistiche – che qui non è il caso di tratteggiare – si ritiene che sia stato l'imperatore LEONE VI detto il "Saggio" a promulgare i B. poco dopo l'anno 883. In accordo col TOCANEL, la materia trattata dai B. è riassumibile, in estrema sintesi, secondo le seguenti aree giuridiche: (i) materia religiosa, (ii) nozioni generali desunte dal Digesto di Giustiniano, (iii-v) materia ecclesiastica, (vi-ix) materia relativa alla procedura, (x-lxiii) *ius privatum*, (liv-lx) *ius publicum*, (lx) *ius poenale*. I B., suddivisi in 60 libri a loro volta suddivisi in capitoli (κεφάλαια) hanno come fonti brani desunti dalla compilazione giustiniana (Novelle incluse), ma l'opera appare concepita come una *emendatio* (διόρθωσις) – ed alcuni studiosi parlano addirittura di "*repurgatio*" (ἀνακάθαρσις) – del diritto giustiniano. Ma anche il Prochiro è fonte dei B., in particolar modo per gli ultimi due titoli, trattanti il diritto penale. Da un punto di vista della "nomotecnica" i B. si presentano in realtà come un vero e proprio prodromo dell'idea moderna della codificazione (TOCANEL); infatti in essi sono stati omessi le *inscriptiones* e le *subscriptiones* delle costituzioni imperiali nonché i proemi e gli epiloghi delle Novelle, con l'intento di "escludere il superfluo" (ὁ μὴ ἀναγκαῖον ἀλλὰ περιττόν). Così i libri, suddivisi in titoli, muniti di rubriche e di capitoli sono organizzati in modo – diremmo noi oggi – "moderno". I brani riportati dal *Codex* e dalle Novelle si susseguono nell'ordine antico – e come si detto – le *inscriptiones et subscriptiones* sovente sono designate con l'appellativo di *themata* (θέματα) e contraddistinti da un numero. Ora, i *themata* sono muniti di un apparato di *scolii*, che però non sono frutto dei compilatori dei B., bensì sono, parzialmente, i frammenti dei più antichi commentari al *Corpus Iuris* di GIUSTINIANO. Come ha osservato FERRARI: «Questi frammenti nei manoscritti sono mescolati con altri tolti da scrittori dei secoli X-XII che commentavano invece i Basilici, e tutto ciò è trasmesso come una glossa continua; nel sec. XII questi scolii, sia dei secoli VI-VIII, sia dei secoli X-XII, si riguardavano come un commentario unico. Costituiscono, pertanto, una raccolta di passi paralleli composta di estratti di testi preesistenti. La glossa medievale e gli scolii filologici greci hanno, invece, altro carattere, mentre analoga forma s'incontra nelle cosiddette catene, proprie della letteratura teologica bizantina» [FERRARI, ved. *Infra* bibliografia, p. 146]. Ma a "complicare le cose" sta anche il fatto che, purtroppo i B., non ci sono pervenuti in modo completo e la prima edizione – fatta da HEIMBACH – è risultata insufficiente. Ancora oggi si sta lavorando a tale opera principiata da SCHELTEMA. Circa l'importanza dei B.; nel XII sec. il grande canonista TEODORO BALSAMON dice che essi acquistarono una grande autorità tanto che dal sec. XI erano i B. a costituire la "fonte regina" del diritto filtrando anche nelle legislazioni degli stati balcanici.

Ma l'attività di produzione del diritto degli imperatori macedoni continua – direi in modo copioso – sempre con LEONE VI IL SAGGIO (886-910) a cui si deve l'emanazione di ben **113 Novelle**. Gli studiosi ritengono che tali Novelle siano sicuramente state scritte dallo stesso imperatore, in quanto hanno rilevato una omogeneità di stile. In realtà queste Novelle costituiscono una sorta di *codex a sé stante*, in quanto costituirono ben presto una vera e propria raccolta con vita propria nell'ordinamento bizantino. Il punto è proprio però questo: le Novelle di LEONE sono state pubblicate a secondo delle necessità, cioè di volta in volta, oppure sono state compilate e poi raccolte dallo stesso imperatore in un'unica opera? La domanda, ancora oggi, non ha purtroppo risposta. Sappiamo solo che le Novelle sono state compilate tra gli anni 887 e 896 e che la collezione che iniziò a circolare aveva il titolo di «Revisione corretta delle leggi»; ma ancora restano dubbi in merito alla domanda di cui sopra. Interessante, per le fonti, notare che LEONE riferendosi certamente al blocco documentario precedente (*Corpus Iuris*, Ecloga, Prochiro, canoni ecclesiastici, ecc.) in realtà non menzioni mai né l'Epanagoè né i Basilici. Forse – come ha sostenuto TOCANEL – LEONE si è avvalso direttamente della compilazione giustiniana originale e non dei Basilici. Circa l'importanza e quindi l'applicazione, le Novelle di Leone, sappiamo che furono applicate, cioè divennero *ius vigens* ed allo stesso tempo, recepite nel *Syntagma* di MATTEO BLASTARES, furono tramite tale opera "esportate" – anche se in parte – in Serbia, in Bulgaria, in Romania e perfino nell'Italia meridionale (Sicilia inclusa).

All'imperatore LEONE VI IL SAGGIO è stato – per un periodo - anche attribuito il **Libro dell'Eparca** – Ἐπαρχικὸν βιβλ. detto anche «Libro del Prefetto». Ma in realtà esso fu probabilmente edito nel primo decennio del X sec. e nonostante alcune significative affinità con le Novelle di

LEONE VI, vi è dubbio se attribuire ciò proprio a questo grande imperatore della dinastia macedone; esso sembra essere stato suddiviso in 22 capitoli, ma non si ha certezza in quanto si possiede un solo manoscritto. Ad ogni modo il *Libro dell'Eparca o del Prefetto* è un'opera estremamente importante in quanto il "prefetto" – o meglio l'"eparca" (tale era il titolo bizantino) – ci fornisce indicazioni sull'attività che l'eparca svolgeva in materia commerciale; egli infatti era il capo giuridico di tutte le corporazioni mercantili. Esso, in sostanza, ci consente di comprendere l'organizzazione e l'amministrazione delle corporazioni in Costantinopoli.

I successori di LEONE VI fino alla caduta di Costantinopoli (1543) non ci hanno lasciato alcuna altra collezione ufficiale di leggi, così l'attività produttiva dei macedoni da un lato segna l'apogeo e dell'altro anche il momento di preludio alla successiva stasi, almeno da parte degli imperatori romani d'Oriente che preferirono promulgare solo Novelle e non più pensare a creare opere generali e omogenee. In estrema sintesi ecco il numero di Novelle emanate dai successori di Leone VI. ROMANO LECAPENO (919-944): 5 novelle. COSTANTINO VII PORFIROGENITO (945-958) 13 novelle più un'opera descrittiva sullo stato dei *Themi* intitolato "*De Thematibus*", e poi un trattato importante per le relazioni estere di Costantinopoli intitolato "*De administrando imperio*" ed infine il celebre "*De caerimonis*". ROMANO II (959-963): 3 novelle. NICEFORO FOCA (963-969): una decina di novelle. GIOVANNI ZIMISCE (969-975): 1 novella, ma anche il *Typicon* del 972 per i monaci del monte Athos. BASILIO II (976-1025): 6 novelle. ROMANO III (1028-1034) svolse attività in favore dei latifondisti favorendo il "feudalesimo". COSTANTINO MONOMACO (1042-1055) emanò numerose novelle, tra cui quella del 1044 con la quale rifondò la scuola di diritto in Costantinopoli. MICHELE VI (1065-1077) ci ha lasciato solo disposizioni, specie in ambito militare.

Parallelamente all'attività ufficiale di produzione legislativa – che però dai successori di LEONE VI in poi si limita all'emanazione di novelle da parte degli imperatori romani d'Oriente – non si deve dimenticare l'attività privata. Infatti proprio dal IX sec. fino al XIV fiorirono le opere di carattere privato: i compendi alle collezioni ufficiali, la dottrina, ma anche le raccolte di casi pratici e gli scolii. Abbiamo così: la *Ecloga privata aucta*, composta nel IX sec.; l'*Ecloga legum in epitome expositarum*, compilata nel 920; la *Synopsis maior Basilicorum*, redatta da autore ignoto nel X sec.; l'*Epanagoge cum scoliis* ed anche altre opere ad essa similari; il *Prochiron Legum*, redatto da un ecclesiastico calabrese verso la fine del X sec., ecc. In realtà queste opere di natura privata segnano da un lato il fiorire di ciò che poi sarebbe stata la dottrina giuridica posteriore ma dall'altro segnano anche l'inizio della decadenza.

Si segnalano solamente due opere – che forse sono le più significative – nell'ambito della produzione giuridica privata, sono le "sinopsi" di ATTALIAE e di PSELLO.

La *Synopsis* o *Opus de Iure*. Opera scritta da MICHELE ATTALIAE, direttore della restaurata scuola di diritto in Costantinopoli (1045 ad opera dell'imperatore della dinastia macedone COSTANTINO MONOMACO) e successore di GIOVANNI XIFILINO. La *Synopsis* di ATTALIAE è divisa in 37 titoli; in essa vi sono riportate, per ogni istituto, le disposizioni del diritto antico e le modifiche introdotte dalle successive leggi. La *Synopsis* – conservata in più di una ventina di manoscritti – fu molto utilizzata nella pratica (anche perché redatta in greco-medievale, cioè in lingua volgare).

La *Synopsis Legum*. Questa è l'opera di MICHELE PSELLO, insigne giureconsulto bizantino. Infatti PSELLO, successore nella direzione di tale scuola degli altri due grandi giuristi, GIOVANNI XIFILINO e Michele Attaliatē, aveva in mente di ritornare all'antico diritto giustiniano. La *Synopsis* è un'opera eminentemente didattica che è stata tenuta in grande considerazione.

Volutamente non ci si è soffermati a lungo su tale opere private, in quanto lo studio di tutto ciò appartiene sicuramente ad un corso di natura più specialistica e pertanto si rinvia direttamente agli scritti di TOCANEL (ved. "nota bibliografica").

CAPITOLO V - IL PERIODO DELLA DECADENZA

§V.1. Breve sintesi sul periodo storico

1. L'età post-macedone e l'inizio della decadenza. Il periodo successivo alla dinastia Macedone è riassumibile come l'inizio dell'età della decadenza. Molteplici sono le cause della debolezza dell'Impero Romano d'Oriente. Vediamo di descriverle – seppure molto brevemente – qui di seguito. Due categorie si “fronteggiano” nella società dell'epoca: i ricchi (δυνατοί) ed i poveri (πένητες). Gli imperatori cercano di fronteggiare questa sorta di “lotta di classe” – che in realtà non è tale, nel senso che semplicemente i “ricchi” cercano di acquisire il maggior numero di terre comprandole o usurpandole ai piccoli proprietari. Ma ciò crea ripercussioni ovviamente negative sulla società, da qui la preoccupazione degli imperatori per la *pax* sociale. Ma, occorre ricordare, che accanto al grande latifondo privato vi è anche quello religioso, una cospicua parte delle terre è infatti in mano dei monasteri, con conseguente danno per il fisco e per l'esercito (cfr. sopra per meccanismo dei *themata*). Addirittura NICEFORO FOCA giunge ad interdire qualsiasi ulteriore fondazione di monasteri per cercare di arginare il latifondo ecclesiastico; tuttavia la misura presa da Foca non ebbe lunga vita: BASILIO II nel 988 si vide costretto ad abrogare tale disposizione normativa.

Sul piano delle relazioni diplomatico-religiose tra Roma e Costantinopoli, in questo periodo si ha la prima rottura con Roma, proprio ad opera di FOZIO (il quale attua un primo “strappo” con Roma poi ristabilito nell'869 e di nuovo, riottenuto il potere patriarcale nell'877, nell'879, anno in cui si ebbe di nuovo una saldatura dei rapporti). Il dissidio tra Roma e Costantinopoli ha numerose motivazioni, tutte, in fondo, politiche più che religiose. Roma, quindi il papato, poco tollera le ingerenze di un Impero “lontano” e cerca di ritagliarsi un suo spazio politico e diplomatico in modo autonomo. Così la creazione del Sacro Romano Impero con Carlo Magno (800) dà la possibilità a Roma di gestire direttamente l'Europa cristiana senza ingerenze costantinopolitane. Tale stato di cose non può, ovviamente, piacere alla “Nuova Roma” (Costantinopoli) che si sente l'erede legittimo dell'Impero Romano e dunque considera la *translatio imperii* effettuata dai Romani Pontefici un vero e proprio atto abusivo. I dissidi inoltre su questioni teologiche molto sottili e questioni di “primato d'onore” tra sede Romana e Costantinopolitana, ma anche poi le singole situazioni politiche porteranno sotto il patriarcato di MICHELE CERULARIO nel 1058 alla rottura definitiva dei rapporti ecclesiastici tra Roma e Bisanzio, consumando uno scisma che nonostante gli sforzi successivi (Concilio di Ferrara-Firenze) saranno in parte solo sanati dalla dichiarazione comune di papa Paolo VI e Atengagora I del 7 dicembre 1967, con cui si provvede a cancellare i comuni anatemi pronunciati nel lontano 1504 [cfr. *Enchiridion Oecumenicum*, I, pp. 1025 ss.].

Dunque abbiamo varie cause di declino: da quelle economiche e sociali interne, quelle di attriti religiosi ed anche ovviamente quelle dovute alla pressione degli Arabi ed anche di altri popoli alle frontiere dell'impero. Il processo sarà tuttavia lungo ed impiegherà circa più di quattro secoli fino alla caduta di Costantinopoli (1453). Vediamo ora più “da vicino” alcuni fatti del processo evolutivo storico.

Con la morte di BASILIO I gli storici concordano nel vedere il “punto di inizio” della decadenza. La dinastia dei Macedoni si conclude con un colpo di stato che porta sul trono ISACCO COMNENO (1057-1069) che però nel 1059 abdica portando al potere COSTANTINO X DUCA (1059-1071). Successivamente ROMANO IV DIOGENE (1067-1071) si impadronisce del potere, ma viene a sua volta rovesciato da MICHELE VII DUCA (1071-1078), quindi una rivoluzione conferisce il potere a NICEFORO BOTONATE (1078-1081). L'avvicinarsi di tali brevi regni segnano dunque un periodo di vera e propria anarchia che non fanno altro che aumentare la crisi, sia sul piano interno che su quello esterno, aggravandone le cause e le concause sempre di più. Così dopo un periodo di splendore, Costantinopoli nell'età che segue i Macedoni, si vede indietreggiare su tutti i fronti. In Italia, Venezia raccoglie l'eredità dell'Impero ed i Normanni si vedono fortemente appoggiati dai Romani Pontefici e Bari, ultima roccaforte, cade nel 1071. In Oriente, la Bulgaria si rivolta ed egualmente fa la Serbia; i Turchi Selgiuchidi dall'Asia muovono minacciosi contro Bisanzio. Nel 1054 Michele Cerulario rompe le relazioni con Roma, spezzando la *koinonia* (la comunione) tra le due Chiese (Bizantina e Romana); ciò produce gravi conseguenze per l'Impero, che ora viene considerato dai Latini come scismatico.

2. L'età dei Comneni (1081-1204). Come i Capetingi della Francia, i Comneni sono una grande famiglia feudale e la loro ascesa segna il trionfo dell'aristocrazia militare e i Comneni, infatti, sono principalmente dei soldati. Il fondatore di questa nuova dinastia – che regnerà per più di un secolo – è ALESSIO I COMNENO (1081-1118). Alessio è uomo intelligente, grande condottiero militare, acuto diplomatico, ottimo amministratore e si dimostra abile a contenere i nemici esterni dell'Impero. GIOVANNI II (1118-1142), figlio di Alessio, è altrettanto eminente. MANUELE (1143-1180), figlio di Giovanni, è il più affascinante tra i Comneni ed è forse l'ultimo grande sovrano bizantino. ANDRONICO (1183-1185) è l'ultimo dei Comneni, cui seguono circa venti anni di anarchia fino al 1204, anno in cui Costantinopoli si vede saccheggiata dai Crociati latini della IV Crociata.

La situazione nella quale si trovano i Comneni non è affatto facile, ma il loro secolo è senza dubbio un periodo nuovo, nuovo per i fenomeni economici e sociali dell'XI sec. che vedono estremizzarsi incidendo profondamente sulla struttura sociale dell'impero fino alla tragica sventura del 1204.

Sotto la dinastia dei Comneni gli abusi degli appaltatori delle imposte si generalizzano e la stessa moneta bizantina – il *nomisma* – perde di potere sui mercati e viene più volte svalutata; così nel 1042 essa aveva 23kt, nel 1081 solo 8kt. ALESSIO I concede amplissimi privilegi a Venezia (crisobolla del 1082) e ciò produce effetti negativi sulla città di Costantinopoli che se nel X e nell'XI sec. era stata centro commerciale di primo livello, ora sotto i Comneni si indebolisce sensibilmente. Ma oltre ai Veneziani anche i Genovesi e i Pisani si sostituiscono in parte ai mercanti bizantini.

La dinastia comnena, preoccupata di esprimere il trionfo della nobiltà militare provinciale a cui appartiene, sembra quasi frenare la nobiltà cittadina di Costantinopoli. Così i Comneni favoriscono principalmente loro stessi e la loro cerchia, tralasciando le vecchie famiglie aristocratiche (come i Foca, i Maleini, gli Scleri, i Duca, ecc.). Gli *stratioti*, contadini militari, ora sono i *proniazi*; ma la differenza tra i due tipi è enorme: i *proniazi* sono cavalieri feudali e signori dei contadini, versano tributi e diventano la spina dorsale dell'esercito bizantino. Ciò produce come effetto il formarsi di una vera e propria nuova casta sociale: una media e bassa nobiltà. Il servizio militare e la casta dei militari godono di alto prestigio – essendo la stessa dinastia dei Comneni proveniente dal mondo militare.

Nonostante gli imperatori di questa dinastia tentino di rafforzare la proprietà terriera laica a scapito di quella ecclesiastica si assiste parimenti al fiorire della piccola e media proprietà feudale. Un nucleo di monasteri è concesso in usufrutto ai laici e tale pratica (detta *charistikion*) continua a diffondersi, anzi i Comneni fanno uso di tale diritto per premiare i propri fedeli. I Comneni considerano lo “stato” proprietà loro privata e il vecchio sistema burocratico viene ad essere ridotto se non addirittura a scomparire in favore di una nuova gerarchia basata su modelli di fedeltà, ciò fu la forza – ma anche la debolezza per il futuro – dei Comneni e dell'Impero. Infatti col tempo i signori feudali si rendono sempre più indipendenti creando così una vera e propria serie di forze centrifughe.

Si parla di “feudalesimo bizantino”, ma in realtà l'espressione non è appropriata, in quanto il feudalesimo fu un sistema tutto occidentale e solo dall'età dei Comneni in poi si assiste allo sviluppo di un sistema che può ricordare sotto alcuni aspetti quello feudale. Infatti la struttura gerarchica occidentale non fu mai raggiunta, nonostante elementi di tipo feudale – il concetto se vogliamo di “dipendenza” – sussistano ed appaiano proprio in modo evidente dall'XI sec. Così ad esempio il rapporto *ligio* per cui il vassallo che aveva più signori è legato da un vincolo di particolare fedeltà ad uno solo lo ritroviamo anche nella società bizantina di quest'epoca.

Circa la struttura del governo si osserva quanto segue. A capo delle forze armate terrestri vengono posti due responsabili i *domestici* (uno in Asia e uno in Europa) mentre un *mega dux* è comandante responsabile della flotta navale. Il *grande logoteta* ha funzioni di primo ministro e concentra nelle sue mani tutti gli affari civili mentre le più alte cariche militari e amministrative sono sempre nelle mani del *basileus*. Nelle provincie restano i governatori, ma i grandi latifondisti, spesso, hanno un potere tale da offuscare i governatori stessi.

3. La dinastia degli Angeli: lo smembramento dell'Impero. Alla fine del regno di ANDRONICO (1183--1185, l'ultimo dei Comneni, si installa sul trono dell'Impero Romano d'Oriente una nuova dinastia: gli ANGELI (1185-1204). Sotto gli Angeli il processo di spinte centrifughe si rafforza al

punto che Bulgari e Serbi riacquistano la piena indipendenza, ricreando degli stati “nazionali”. Parallelamente lo sviluppo delle Repubbliche Marinare offusca i commerci imperiali con conseguente indebolimento del sistema economico e finanziario dell'Impero.

Nel 1195 ALESSIO III ANGELO depone e fa accecare il fratello Isacco e suo figlio Alessio. Nel 1201 il giovane Alessio (nipote di Alessio III) fugge in Occidente e chiede aiuto ai Latini. L'esercito della IV Crociata era a Venezia e il Doge DANDOLO il 18 luglio 1203 imbarca le truppe alla volta di Costantinopoli. Così i Crociati, diretti a Costantinopoli, arrivati nella città reinstallano sul trono ISACCO ANGELO. Ma l'armonia tra Latini e Bizantini durò poco: il 12 aprile del 1204 i Latini saccheggiano Costantinopoli. BALDOVINO di Fiandra siede sul trono dei Comneni ed ora degli Angeli, Bonifacio di Monferrato regna a Tessalonica ed il Patriarca di Venezia prende il posto del patriarca bizantino. L'impero romano d'Oriente si avvia allo smembramento che giungerà in due secoli alla sua fase finale.

Nel 1204, i Crociati diretti in Terra Santa per la IV Crociata, passando per Costantinopoli, anziché essere “ospiti” si trasformarono in saccheggiatori. Così si giunge allo smembramento dell'Impero Romano d'Oriente, con la conseguente frattura “culturale” tra Latini e Bizantini che si trascinerà per secoli. Nel 1204 i Crociati infatti fondano l'Impero Latino, in cui ovviamente Venezia fa la parte del leone, accaparrandosi tutte le strutture portuali e le isole di maggior rilievo strategico e commerciale, ma anche i 3/8 di Costantinopoli furono sottomessi all'autorità di Venezia. Così la tradizione imperiale bizantina viene ad essere trasferita in Asia Minore con la famiglia dei LASCARIS e dopo varie vicende a Nicea (l'attuale Iznik). Ma l'ambizione suprema degli imperatori di Nicea, presto riconosciuti da tutti come gli unici eredi di Bisanzio, è quella ovviamente di riconquistare l'Impero, di attuare una vera e propria *reconquista*.

4. La fine sotto i Paleologi. In questo quadro, si assiste all'ultima dinastia bizantina al potere, quella dei PALEOLOGI, fondata da MICHELE VIII PALEOLOGO (1252-1282). L'impero di Nicea fu solo l'ombra dell'Impero Romano d'Oriente e anche la seguente riconquista della capitale e la rimessa sul trono del *basileus* fu solo un momento di effimera positività. Infatti l'impero della dinastia Paleologa non assomiglia a quello dei Comneni. In Asia, parallelamente all'Impero di Nicea e poi susseguentemente ad esso, si sviluppa anche un'altra entità che si rifà a Costantinopoli: l'impero di Trebisonda, che si isola e perdura fino al XV sec., vivendo quasi una esistenza “parallela” alla dinastia dei Paleologi. Inoltre si viene a creare un Despotato d'Epiro, altra entità “parallela” a Costantinopoli, occupando il sud dell'Albania e parte dell'Anatolia. Come si può notare dalle carte geografiche riproducenti la situazione storica dell'epoca, l'Impero Romano d'Oriente è ridotto ai minimi termini. Nel 1261 Costantinopoli è finalmente riconquistata da Michele VII Paleologo e il rientro nella città imperiale del *basileus* e della sua corte vedono la ripresa del potere da parte della grande aristocrazia fondiaria, quella stessa aristocrazia che è stata economicamente la base strutturale dell'impero di Nicea. L'attività di MICHELE VII (1261-1282) sembra essere protesa verso non solo la riconquista – anche se a prezzo di accordi con il Papa GREGORIO X (Concilio di Lione del 1274, col quale MICHELE VII riconduce la chiesa costantinopolitana alla comunione con quella di Roma) – ma anche una vera e propria “preoccupazione” affinché i Latini non possano di nuovo interferire con la politica imperiale. Così sconfigge CARLO D'ANGIÒ e sobilla i Vespri Siciliani (1282), ma per preoccuparsi dei Latini, trascura, sottovalutando, un grande e pericoloso nemico: i Turchi. A MICHELE VII succede il figlio ANDRONICO II (1282-1328) e poi il nipote ANDRONICO III (1328-1341) e successivamente GIOVANNI V (1341-1391). A Giovanni V succede un usurpatore che si fa chiamare GIOVANNI VI CANTACUZENO (1341-1355) e sotto il cui regno la società si divide a favore dell'usurpatore o in favore dei Paleologi; ma dopo di lui la linea dinastica riprosegue con i Paleologi che con MANUELE II (1391-1425, figlio di Giovanni V) riprendono il potere imperiale. A Manuele II succede GIOVANNI VIII (1425-1448) che è il penultimo imperatore, cui segue COSTANTINO DRAGAZÈS (1448-1453), che muore nel tentativo di difendere Costantinopoli sotto l'attacco di Maometto II nel 1453 (alle ore 12.00 del 29 maggio). Dopo 10 secoli l'Impero Romano d'Oriente, seppur ridotto ai suoi minimi termini, cade definitivamente e per sempre.

A conclusione di questo rapidissimo *excursus* storico occorre – ritengo – spendere alcune parole sui Turchi e sulla loro rapida ascesa fino alla conquista definitiva dell'Impero. Mentre l'Impero Romano d'Oriente si assottiglia fino a smembrarsi per causa dei Latini e poi per causa degli Slavi, i Turchi ottomani progrediscono in Asia. Nicea cade nel 1329, Nicomedia nel 1337 e nel 1338 i Turchi arrivano sul Bosforo. MURAD I (1362-1389) conquista la Tracia (nel 1362) poi Filippopoli ed Adrianopoli (1365). Nel 1421 MURAD II scatena una nuova offensiva espansiva e

attacca, ma senza successo nel 1442, Costantinopoli, tuttavia si impossessa di Tessalonica (nel 1330). I Latini invece di aiutare Costantinopoli preferiscono disinteressarsi per varie ragioni o forse per pura superficialità politica. MAOMETTO II è così libero di costruire una fortezza (quella di Rumili-Hissar) sul Bosforo, tagliando in tal modo le comunicazioni tra Costantinopoli e il Mar Nero. L'armata turca è forte di 160.000 uomini, mentre a difesa della città imperiale vi sono solo 9000 soldati (di cui circa la metà erano stranieri). Nonostante l'artiglieria turca, la città riesce a respingere un primo assalto sferrato il 18 aprile del 1453. Allora MAOMETTO II fa passare la flotta nel Corno d'Oro, ma anche questo assedio (del 7 maggio) fallisce. Tuttavia nelle mura della città in vicinanza di porta S. Romano viene aperta una breccia e durante la notte tra il 28 ed il 29 maggio (1453) l'attacco turco è violentissimo, tuttavia viene respinto per ben due volte. Ma il genovese GIUSTINIANI, organizzatore della difesa, viene ferito gravemente e l'organizzazione delle difese viene ad essere così disorganizzata. L'imperatore, Costantino, continua a combattere ma alle ore 12 del 29 maggio viene colpito a morte mentre difende strenuamente le mura di Costantinopoli; l'impero è finito. I Turchi si dedicano al sacco ed il 30 maggio alle ore 8.00 Maometto II entra da trionfatore ed entra in S. Sofia. L'Impero Romano d'Oriente si chiude con un ultimo nobile gesto: il sangue dell'ultimo imperatore dato in difesa della città o forse di una idea, che era durata mille anni e che recava con sé tutta la tradizione romana con in più quella ellenistica e poi bizantina. Si chiude così una civiltà, il cui influsso però valicò i limiti spazio temporali del 1453 ed il cui fascino perdura fino ai giorni nostri.

§V.2. Lineamenti di storia del diritto

In questo periodo di decadenza, l'unica attività giuridica ufficiale fu l'emanazione di novelle da parte degli imperatori. In sintesi occorre ricordare, seppur rapidissimamente, quanto segue. ISACCO I COMNENO (1057-1059) ci ha lasciato novelle soprattutto in materia di tasse ecclesiastiche. COSTANTINO X DUKAS (1059-1067): si dedicò all'amministrazione civile e sulla giustizia. NICEFORO BOTANIANTA (1078-1081): 6 novelle in materia penale e matrimoniale. ALESSIO I COMNENO (1081-1118) emanò circa 25 novelle, alcune estremamente importanti in *re ecclesiastica*. GIOVANNI II COMNENO (1118-1143): 4 novelle. MANUELE I COMNENO (1143-1180): circa 25 novelle su vari argomenti, ma in particolare sul diritto processuale e su quello penale. ALESSIO II e ANDRONICO I (1180-1185): 1 sola novella in materia monastica; ad Andronico si deve la diminuzione della pressione fiscale. ISACCO II ANGELO (1185-1195): circa 10 novelle. Degli imperatori greci di Nicea non abbiamo invece altro che sporadiche novelle concernenti per lo più il diritto ecclesiastico. GIOVANNI DUKAS VATATZE (1222-1254): 3 novelle; MICHELE VII PALEOLOGO (1262-1282): 13 novelle tra cui alcune interessanti sul commercio, sui monasteri e sul diritto di appello al Romano Pontefice. ANDRONICO II (1282-1328): 20 novelle. ANDRONICO III (1238-1341): 7 novelle.

Parallelamente anche le opere di carattere privato fioriscono in tale età di decadenza, che anzi è maggiormente contraddistinta dalla produzione di queste ultime rispetto alla formazione di nuovi apparati giuridici. Tra queste opere, quelle più significative – almeno al livello di questo corso introduttivo al diritto bizantino – sembrerebbero a mio parere le seguenti.

La *Peîra* – Πείρα. Tale lemma significa “pratica”, dunque “pratica giudiziaria”; redatta da un autore anonimo, all'incirca nei primi decenni del sec. XI, è suddivisa in 75 titoli, contenenti sia massime di *praxis processualis* (sia civile che penale) che estratti dei *Basilika*. La *Peîra* è il risultato pratico dell'attività in campo giudiziario svolta dagli imperatori Basilio I e Leone VI, che infatti avevano stabilito sia la remunerazione dei giudici quanto l'obbligo di scrivere la sentenza. Dunque la *Peîra* è un'opera assai importante perché ci rende edotti sulla giurisprudenza bizantina.

Il *Tipucito* è un repertorio dei *Basilika* del XII sec. probabilmente redatto dal giurista GARIDASS, che visse dopo il 1050.

La *Synopsi minor Basilicorum*, detta anche *Liber iuridicus alphabeticus*, è della prima metà del XIII sec. L'opera, redatta da un autore ignoto, si rifà alla *Synopsis* di ATTALIAE (detta “*Synopsis maior*”).

Ma, sicuramente, l'opera più celebre del periodo tardo è il *Manuale Legum* o *Hexabiblos* di COSTANTINO ARMENOPULO, che fu insigne giurista e giudice in Tessalonica. ARMENOPULO redasse l'*Hexabiblos* verso il 1345 raccogliendo e sistemando il materiale precedente (Prochiro, *Synopsis maior*, *Ecloga isaurica*, *Novelle di Leone VI*, *Libro dell'Eparca*, *Epanagogè*, *Peira*, *Synopsi minor*, le leggi sociali). Per questo motivo il “manuale” di Armenopulo godette di

amplissima fortuna e rimase infatti in uso anche dopo la caduta di Costantinopoli e perfino nei paesi dell'Europa dell'Est. Ma in Occidente esso rimase ignoto fino addirittura al sec. XIX, in cui fu edito dall'HEINBACH nel 1851. Il valore dell'*Hexabiblos* è dunque grande e con esso si chiude il "diritto bizantino". L'esperienza giuridica iniziata con una codificazione come quella giustiniana si "esaurisce" con un manuale.

CAPITOLO VI – BREVI CENNI SUL DIRITTO ECCLESIASTICO BIZANTINO

Possiamo suddividere le fonti canoniche della tradizione costantinopolitana in sei grandi blocchi, precisamente: 1. Collezioni Cronologiche, 2. Collezioni Sistematiche, 3. Collezioni Miste o Nomocanoni, 4. Attività legislativa dei Patriarchi Costantinopolitani, 5. Ulteriori collezioni bizantine, 6. Commentatori bizantini.

1. Collezioni Cronologiche. La principale è il *Syntagma Canonum* o *Corpus Canonum Orientale*, compilato probabilmente dal vescovo Melecio della Chiesa Antiochena tra il 342 ed il 381. Nella sua forma primitiva conteneva i canoni dei cd. Sinodi particolari antichi. Successivamente vi furono inclusi anche molti altri canoni. Del *Syntagma* furono redatte diverse versioni nelle varie lingue dell'Oriente Cristiano. L'altra collezione cronologica di grande importanza è la *Collectio Trullana*, compilata nell'anno 692 sotto l'egida dell'imperatore Giustiniano II (685-698/705-711); questa collezione contiene: gli 85 Canoni degli Apostoli, i canoni dei concili ecumenici, i canoni dei sinodi provinciali antichi (detti anche "topici"), i cd. «Canoni dei Santi Padri», e infine i 102 cann. emanati dallo stesso concilio Trullano.

2. Collezioni Sistematiche. (a) La *Collezione dei LX Titoli*. Poco dopo l'apparizione delle compilazioni giustiniane, fu composta la prima collezione sistematica di diritto canonico, detta appunto «Collezione dei LX Titoli»; probabilmente redatta verso l'anno 535, tuttavia è andata perduta, rimanendone solo la "memoria storica". (b) La *Collezione dei L Titoli* fu compilata ad opera di Giovanni Scolastico; essa contiene: 85 cann. degli Apostoli, 224 cann. dei dieci concili, inclusi nel *Syntagma Canonum*, 68 testi di S. Basilio. La Collezione dei L Tit. ha avuto diverse edizioni: una, detta Collezione degli 87 Capitoli ed una, più completa, detta *Collectio Constitutionum Ecclesiasticorum seu Collectio Tripartita*. La Collezione Tripartita, così usualmente chiamata, è stata redatta da autore ignoto, verso il VII sec.; è detta così perché divisa in tre parti. La prima parte contiene 13 titoli del Codice giustiniano con testi paralleli di altri codici e *Novellae*; la seconda è divisa in 6 titoli e contiene estratti delle Pandette e delle Istituzioni, mentre la terza è suddivisa in 3 titoli e ha una sorta di riassunti tratti dalle 34 Novelle. La Collezione Tripartita costituì il fondamento per la Collezione del *Nomocanon XIV Titulorum*.

3. Collezioni Miste o Nomocanoni. Le principali sono: il *Nomocanon L Titulorum*, compilato verso il VI sec., avente come base la Collezione di Giovanni Scolastico e il *Nomocanon XIV Titulorum*, composto verso l'anno 629 verosimilmente da Enantifono (alla base della Collezione fatta poi da Fozio) e. (a) *Nomocanon L Titulorum* (sec. VI-VII). I canoni sono indicati con i numeri; i testi delle leggi sono abbreviati, qualche volta ampliati. Il *Nomocanon L Tit.* fu tradotto nel IX sec. da S. Metodio in lingua slava. Nel sec. XI fu redatta una nuova e più completa edizione del *Nomocanon L Tit.*, inclusi i testi dei Sinodi dell'VIII e del IX secolo, così pure i testi abbreviati dei Santi Padri e dei Canoni africani. (b) *Nomocanon XIV Titulorum*. Questa collezione, redatta al tempo dell'imperatore Eraclio (610-641) è senza dubbio la più importante; purtroppo ne è ignoto l'autore. Successivamente, ai tempi di Fozio, fu fatta una nuova edizione del *Nomocanon*, con il titolo di: "*Iuris Ecclesiastici Orientalis*" e vi fu incluso il *Nomocanon XIV Tit.* Per questo alcuni autori attribuivano erroneamente il *Nomocanon* a Fozio. (c) *Collezione di Fozio*. È questa la più ampia codificazione di diritto ecclesiastico del IX sec. Pertanto, sia per la mole sia per il fatto stesso che questa collezione sia stata redatta da Fozio, essa costituisce a tutt'oggi la pietra miliare per le Chiese Orientali Ortodosse. Nell'anno 883 fu fatta una nuova recensione del diritto ecclesiastico orientale, eseguita proprio dallo stesso FOZIO. In realtà la collezione di Fozio non introdusse grandi novità o cambiamenti di rilievo, tuttavia è importante per il lavoro di sintesi svolto; essa è suddivisa in due parti. La prima raccoglie una collezione cronologica dei cann. dei Concili e dei Santi Padri alla fine della quale vi sono 20 cann. dei Sinodi Costantinopolitani (anni 861/879) celebrati dallo stesso Fozio. Nella seconda c'è la nuova recensione del *Nomocanon XIV Tit.*; vi sono aggiunti: i cann. dei Concili celebrati dal VII sec., i 22 cann. del Niceno II, i 17 cann. del Concilio Costantinopolitano dell'anno 879. La collezione di Fozio, dopo la deposizione di lui (886) non ha subito alcun mutamento, entrando nell'uso finché il Concilio Costantinopolitano del 920 la dichiarò codice ufficiale della Chiesa Bizantina. Il *Nomocanon* di

Fozio, nelle diverse recensioni posteriori ha subito molte correzioni ed edizioni. Così, nell'anno 1090, TEODORO BESTES e MICHELE SEBASTOS aggiunsero alla Collezione Foziana i testi completi delle leggi civili. Alla fine del XIV sec. vi fu un «*Nomocanon di 228 capitoli*», con le pene da comminare per i peccati; per lungo tempo rimase un manuale pratico dei confessori. L'ultimo *Nomocanon* fu dell'anno 1561, compilato da MANUEL MALAXOS.

4. Attività legislativa dei Patriarchi costantinopolitani. Conclusasi l'attività legislativa dei Concili Ecumenici (o almeno venuti a cessare i Concili Ecumenici in Oriente) e poi, diminuito, col passare del tempo, l'interesse degli imperatori in materia canonica, si assiste in Costantinopoli ad un progressivo aumentare del potere patriarcale, che si afferma sempre più anche in materia canonica, soprattutto a seguito della rottura definitiva con Roma (XI sec). Col tempo gli atti emanati dal Patriarca Costantinopolitano, nel Sinodo *endemousa* e spesso confermati tramite uno speciale decreto imperiale, crebbero di importanza. Quindi alcuni di questi Atti sono da considerarsi vere e proprie *normae iuris*; varia anche la tematica riguardo alla quale tali atti patriarcali furono emanati: diritto canonico, diritto civile ma anche verso singoli casi amministrativi e giudiziari. I Patriarchi che emanarono norme furono: NICOLA I (859-906 e 911-925); ALESSIO (1025-1040); MICHELE I (1043-1058); GIOVANNI VIII (1064-1075); NICOLA III (1068-1111); LEONE (1134-1135); MICHELE II (1143-1146); NICOLA IV (1147-1151); LUCA (1156-1169); MICHELE III (1169-1177); TEODOSIO I (1178-1183); BASILIO II (1183-1187); GERMANO II (1222-1240); MANUELE II (1244-1255); ATANASIO I (1289-1293; 1303-1311); FILOTEO (1354-1355 e poi 1362-1376). Dal tempo di FILOTEO alla caduta di Costantinopoli (1543), non abbiamo più atti patriarcali degni di particolare rilievo.

5. Ulteriori collezioni ecclesiastiche bizantine. (a) La *Synopsis Canonum* di Stefano d'Efeso, compilata probabilmente verso il VI sec., dove i cann. sono in forma testuale abbreviata. (b) MICHELE PSELLUS nel sec. XI scrisse per uso pratico una brevissima Sinossi dei Canoni dei primi quattro concili ecumenici. (c) GIORGIO DOXAPATER, nel XII sec., diede una più completa Sinossi del *Nomocanon XIV Tit.*, aggiungendovi un suo commentario. (d) Nel 1345 HARMENOPOLO di Costantinopoli fece una sinossi di canoni, divisa in sei parti. (e) Nel XIII sec. il monaco ARSENIO dell'Athos (nel 1255) compilò una sinossi di canoni, suddivisa in ben 141 capitoli. (f) Nel 1335 fu redatto dal monaco bizantino MATTEO BLASTARES un "*Syntagma Canonum*", cioè un vero e proprio manuale alfabetico del diritto ecclesiastico costantinopolitano, ancor oggi in uso in Grecia. (g) Inoltre, abbiamo la *Akoulouthia tôn nomôn*, cioè un ordinamento cronologico dei canoni (fino al concilio di Calcedonia del 451) con il loro testo originale. Tra le collezioni recenti, si deve rammentare il *Pedalion* composto dai monaci Agapio e Nicodemio del Monte Athos (nel 1800) che costituisce la collezione canonica ufficiosa della Chiesa Ortodossa Bizantina.

6. I Commentatori ecclesiastici bizantini. Alla fine del sec. VIII, TEODORO PRODROMO scrisse un breve commento rimasto inedito. Nella prima metà del XII sec. GIORGIO DOXAPATER scrisse un commento ai canoni, cioè una sinossi del *Nomocanon XIV Tit.*, illustrandone i singoli canoni. Nell'anno 1130 il diacono ALESSIO scrisse una parafrasi dei canoni, seguendo l'esempio di DOXAPATER. Tuttavia, senza nulla togliere ai succitati autori, i più prestigiosi canonisti furono: TEODORO BALSAMON, GIOVANNI ZONARAS ed ALESSIO ARISTENOS, tutti del XII secolo.

*

* *

LISTA DEGLI IMPERATORI ROMANI D'ORIENTE⁸**Dinastia Giustiniana:**

Giustino I (518-527)
Giustiniano (527-565)
Giustino II (565-578)
Tiberio II (578-582)
Maurizio (582-602)
Foca (602-610)*

Dinastia di Eraclio:

Eraclio (610-641)
Costantino II (641)
Eracleona (641)
Costantino III (642-668)
Costantino IV Pagonato (668-685)
Giustiniano II Rinotmèto (685-695)
Leonzio (695-698)*
Tiberio II (695-698)
Giustiniano II Rinotmèto (705-711)
Filippico (711-713)
Anastasio II (713-715)
Teodosio III (715-717)

Dinastia Isaurica:

Leone III (714-741)
Costantino V Copronimo (741-775)
Leone IV (775-780)
Costantino VI (780-797)
Irene (797-802)
Niceforo I (801-811)*
Stauracio (811)
Michele I Rangabé (811-813)
Leone V Armeno (813-820)
Michele II (820-829)
Teofilo (829-842)
Michele III (842-867)

Dinastia Macedone:

Basilio I (867-886)
Leone VI il Saggio (886-912)
Alessandro (912-913)
Costantino VII Porfirogenito (913-959)
Romano I Lecapèno (914-944)*
Romano II (959-963)
Niceforo II Foca (963-969)
Giovanni I Zimisce (969-976)
Basilio II Bulgaròctono (976-1025)
Costantino VIII (1025-1028)
Zoé (1028-1050) *insieme ai 3 mariti:*
 Romano III Argiro (1028-1034)
 Michele VI Paflàgone (1034-1041)
 Michele V Calafàto (1041-1042)
Teodora (1042) *associata a Zoé*

Costantino IX Monomaco (1042-1055)
Michele VI Stratiotico (1055-1057)

Dinastia dei Comneni e dei Duca:

Isacco I Comneno (1057-1059)
Costantino X Duca (1059-1067)
Romano IV Diogene (1068-1071)
Michele VII Duca (1071-1078)
Niceforo III Botoniate (1078-1081)*
Alessio I Comneno (1081-1118)
Giovanni II Comneno (1118-1143)
Manuele I Comneno (1143-1180)
Alessio II Comneno (1180-1183)
Andronico I Comneno (1183-1185)

Dinastia degli Angeli:

Isacco II Angelo (1185-1195)
Alessio III Angelo (1195-1203)
Alessio IV Angelo (1203-1204)
Alessio V Murzuflo (1204)*

Imperatori Latini di Costantinopoli:

Baldovino I di Fiandra (1204-1205)
Enrico d'Angre o di Fiandra (1206-1216)
Pietro di Courtenay (1217)
Iolanda di Fiandra (1217-1219)
Roberto II di Courtenay (1221-1228)
Baldovino II di Courtenay (1228-1261)
Assistito da Giovanni di Brienne come
Reggente (1231-1237) *poi imperatore dal*
1240-1261.

Imperatori Greci di Nicea (Lascaris):

Teodoro I Lascaris (1204-1222)
Giovanni III Duca Vatatzé (1222-1254)
Teodoro II Lascaris (1254-1258)
Michele VIII Paleologo (1259-1261)*

Dinastia dei Paleologi:

Michele VIII Paleologo (1261-1282)
Andronico II Paleologo (1282-1328)
Michele IX Paleologo (1259-1320)
Andronico III (1328-1341)
Giovanni V (1341-1376)
Giovanni VI Cantacuzeno (1341-1355)*
Andronico IV (1376-1379)
Giovanni V (1379-1381, *per la 2° volta*)
Giovanni VII (1390)*
Manuele II (1391-1425)
Giovanni VIII (1425-1448)
Costantino XI Dragazès (1448-1453)

⁸ Estratto da CH. DIHEL, *Storia dell'Impero Bizantino*, Roma 1977 (trad.it.), pp. 119-122. Con l'asterisco (*) si intendono gli imperatori considerati usurpatori.

NOTA BIBLIOGRAFICA

Opere generali sul diritto bizantino: BIONDI B., *Il diritto romano cristiano*, 3 voll. Milano 1952-1954. D'EMILIA A., *Diritto Bizantino. Parte generale - Le fonti di cognizione*, Roma 1963. MOMMSEN T., *Römisches Staatsrecht*, voll. 5, Berlin 1887-88³ (rist. Graz 1952-53). Id., *Römisches Strafrecht*, Leipzig 1899 (rist. Graz 1955). VOIGT M., *Römische Rechtsgeschichte*, voll. 3, 1892-1902 (rist. Aalen 1963). ZACHARIÄ VON LINGENTHAL K.E., *Geschichte des griechischen und römischen Rechts*, Berlin 1892³. ZACHARIÄ VON LINGENTHAL K.E. - ZEPOS P.I., *Ius Graecoromanum*, Atene 1931 (rist. Aalen 1962). DE CLERQ C., *Corpus Iuris Civilis*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, III, 644-680. MOLLAT G., *Citations empruntées au Corpus Iuris Civilis*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, III, 680-681. FERRARI DALLE SPADE, *Diritto Bizantino*, in *Novissimo Digesto Italiano*, V, 791-796 (Torino 1957). L. WENGER, *Die Quellen des römischen Rechts*, Wien 1953. JOANNOU P., *La législation impériale et la christianisation de l'empire romain*, «Orientalia Christiana Analecta» 192, Roma 1979. BUCCI O., *Diritto Romano, patristica e attività legislativa giustiniana*; in «Apollinaris» LIV (1981) 268-304. IRMSCHER J., *Sul termine "Ius Graecoromanum"*, in «Pomœrium» 2 (1996) 91-94.

D. CECCARELLI MOROLLI, *Diritto Bizantino o Greco-Romano*, in a.c.d. E. FARRUGIA, *Dizionario Enciclopedico dell'Oriente Cristiano*, Roma 2000, pp. 234-237. D. CECCARELLI MOROLLI, *Fonti canoniche della Chiesa Costantinopolitana*, in a.c.d. E. FARRUGIA, *Dizionario Enciclopedico dell'Oriente Cristiano*, Roma 2000, pp. 313-316. D. CECCARELLI MOROLLI, *Il diritto in età postgiustiniana*, in a.c.d. G. PASSARELLI, *La Civiltà Bizantina - Donne, uomini, cultura e società*, Milano 2001, pp. 188-192; ID., *Il diritto ecclesiastico della Chiesa Costantinopolitana*, in a.c.d. G. PASSARELLI, *La Civiltà Bizantina - Donne, uomini, cultura e società*, Milano 2001, pp. 92-194. KAZHDAN A., *Law Civil*, in *The Oxford Dictionary of Byzantium*, II, 1191-1193. FÖGEN M. T., *Law Public*, in *The Oxford Dictionary of Byzantium*, II, 1193. FÖGEN M. T., *Law Roman*, in *The Oxford Dictionary of Byzantium*, II, 1193-1194. FÖGEN M. T., *Law Vulgar*, in *The Oxford Dictionary of Byzantium*, II, 1194-1195. KAZHDAN A., *Law Schools*, in *The Oxford Dictionary of Byzantium*, II, 1196. KAZHDAN A., *Lawyer*, in *The Oxford Dictionary of Byzantium*, II, 1196. a.c.d. O. BUCCI, P. TOCANEL (†), *Ius Graeco-Romanum sive Byzantinum*, edito in *Plenitudo Legis, Amor Veritatis* (a.c.d. M. PAL), Sapientia, Iasi 2002, pp. 211-318. SCHELTEMA H. J., *Il diritto bizantino*; in Cambridge University Press, *Storia del Mondo Medievale - Volume III: L'Impero Bizantino*, Milano 1978 (trad. it), pp. 345-367.

Fonti del diritto bizantino: *Codex Theodosianus*: T. MOMMSEN - P. M. MAYER, *Theodosiani libri XVI, cum constitutionibus Sirmoniensis et leges Novellae ad Theodosium pertinentes*, Berolini 1905. C. Pharr, *The Theodosian Code and Novels and Simondian Constitution*, Princeton 1952. G. G. Archi, *Teodosio II e la sua codificazione*, Napoli 1976.

Corpus Iuris Civilis, voll. 3; I: *Institutiones* (ed. P. KRÜGER) et *Digesta* (ed. T. MOMMSEN); II: *Codex Iustinianus* (ed. P. KRÜGER); III: *Iustiniani Novellae* (ed. R. SCHOELL - W. KROLL), 10^a editio stereotypa, Berolini 1929. *Basilicorum Libri LX cum scholiis*, curante W.E. HEIMBACH, Lipsiae 1833-70; due supplementi: 1, ed. K.E. ZACHARIÄ VON LINGENTHAL, Lipsiae 1846 (contiene i libri XV-XIX); 2, ed. E.C. FERRINI e G. MERCATI, Lipsiae 1897 (è il vol. VII); nuova edizione a.c.d. H.J. SCHELTEMA ed altri, serie A: *Textus*; serie B: *Scholia*, Groningen 1953 ss. NOAILLE P. - DAIN A., *Les Nouvelles de Léon VI le Sage, texte et traduction*, Paris 1944. AA. VV., *Repertorium des Handschriften des byzantinischen Rechts*, Frankfurt am Main 1995.

Sul diritto ecclesiastico bizantino: COUSSA A., *Epitome Prælectionum de Iure Ecclesiastico orientali*, I, Grottaferrata 1948, 103-201. DE CLERQ C., *Droit Canonique Byzantin*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, II, 1170-1184. KOROLEVSKI C., *Disciplina Bizantina*; in *Codificazione Canonica Orientale, Studi storici sulle fonti del diritto canonico orientale*, fasc. VIII, Città del Vaticano 1932, 171-186. SALACHAS D., *Istituzioni di diritto canonico delle Chiese Cattoliche Orientali*, Roma-Bologna 1993, 35. CECCARELLI MOROLLI D. - MUDRY S., *Introduzione allo studio storico-giuridico delle fonti del diritto canonico orientale*, Roma 1994, 87-105. SALACHAS D., *Il diritto canonico delle Chiese Orientali nel primo millennio. Confronti con il diritto canonico attuale delle Chiese Orientali cattoliche*: CCEO, Roma- Bologna 1997, 24. GALLAGHER C., *Church Law and Church Order in Rome and Byzantium: a comparative study*, Ashgate 2002.

KAZHDAN A., *Canons*, in *The Oxford Dictionary of Byzantium*, I, 374. SCHMINCK A., *Canon Law*, in *The Oxford Dictionary of Byzantium*, I, 372-374. SCHMINCK A., *Collectio 25 Capitulum*, in *The Oxford Dictionary of Byzantium*, I, 480. SCHMINCK A., *Collectio 87 Capitulum*, in *The Oxford Dictionary of Byzantium*, I, 480.

RHALLI G. - POTLI M., *Syntagma tôn Theiôn kai Ierôn kanônôn*, 6 voll. (in greco), Athenis 1852-1859. OUDOT I., *Patriarchatus Constantinopolitani Acta selecta*, I; in *Fonti della Codificazione Canonica Orientale*, II ser., fasc. III, Città del Vaticano 1941. OUDOT I., *Patriarchatus Constantinopolitani Acta selecta*, II; in *Fonti della Codificazione Canonica Orientale*, II ser., fasc. III, Città del Vaticano 1941. CORCE I., *Textus selecti ex operibus Commentatorum byzantinorum iuris ecclesiastici*; in *Fonti della Codificazione Canonica Orientale*, II ser., fasc. III, Città del Vaticano 1939. JOANNOU P. P., *Les Canons des Conciles Oecumeniques*; in *Fonti della Codificazione Canonica Orientale*, I serie, tom. I,1, Roma 1962. JOANNOU P. P., *Les Canons des Synodes Particuliers*; in *Fonti*

della *Codificazione Canonica Orientale*, I serie, tom. I, 2, Roma 1962. JOANNOU P. P., *Les canons des Pères*; in *Fonti della Codificazione Canonica Orientale*, I serie, tom. II, Roma 1963. JOANNOU P. P., *Index Analytique aux "CCO", "CSP", "CPG"*; Roma, 1964. MIGNE, *Patrologia Græca*, voll. 104, 137, 138. MIKLOSICH F. - MULLER J., *Acta et Diplomata Græca mediæ ævi, sacra et profana collecta*, Vindobonae 1860-1887 (praesertim voll. I-II, *Acta Patriarchatus Constantinopolitani 1315-1402*). DE MEESTER P., *De monachico statu iuxta disciplinam byzantinam statuta selectis fontibus et commentariis instructa. Indices*; in *Fonti della Codificazione Canonica Orientale*, I serie, fasc. X, Città del Vaticano 1942.

Sui canonisti bizantini: CECCARELLI MOROLLI D., *Breve profilo di Teodoro Balsamon, canonista in Costantinopoli durante il XII secolo*; in *Ephemerides Iuris Canonici* XLIX 1/3 (1993), 103-109. CECCARELLI MOROLLI D., *Zonaras*, in *Dizionario Enciclopedico dell'Oriente Cristiano* (a.c.d. E. G. FARRUGIA), Roma 2000 (Pontificio Istituto Orientale), 816-817. SALACHAS D., *Aristenos, Alessio*, in *Dizionario Enciclopedico dell'Oriente Cristiano* (a.c.d. E. G. FARRUGIA), Roma, 69. GALLAGHER C.,

Sugli influssi del dir. biz. nel diritto canonico: NAZ R., *Droit Romain et Droit Canonique*; in *Dictionnaire de Droit Canonique*, IV, 1502-1514. BUCCI O., *La genesi della struttura del diritto della Chiesa Latina e del diritto delle Chiese Cristiane Orientali in rapporto allo svolgimento storico del diritto romano e del diritto bizantino*, «Apollinaris» LXV, 1-2 (1992) 93-135. SALACHAS D., *Influssi romani sulla codificazione canonica orientale*, «Utrumque Ius» 26, 1994, 525-538. Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis, *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus. Fontium annotatione auctus*, Città del Vaticano 1995, *passim*.

Sulla storia e sulla cultura bizantina: BAYNES N. H., *L'Impero Bizantino*, Firenze 1988. DIHEL C., *Storia dell'Impero Bizantino*, ed. it. a cura di C. CAPIZZI sj, Roma 1977. OSTROGORSKI G., *Storia dell'Impero Bizantino*, Torino 1968 (ed. it.). KAZHADAN A. P., *Bisanzio e la sua civiltà*, Roma-Bari 1983. MANGO C., *La Civiltà Bizantina*, Roma-Bari 1991. TALBOT RICE D., *I Bizantini*, Milano 1991. PASSARELLI G., *La civiltà bizantina. Donne, uomini, cultura e società. Enciclopedia tematica aperta*, Milano 2001.

Letteratura e Linguistica: BECK H.G., *Geschichte der byzantinischen Velksliteratur*, (Byzantinisches Handbuch in Rahmen des Handbuches der Altertumswissenschaft, XII, 2, 3), München 1971. BROWNING R., *Medieval and Modern Greek*, London 1969. CAVALLO G., *Libri e lettori nel mondo bizantino-Guida storica e critica*, Roma-Bari 1982. GARZYA A., *Introduzione alla storia linguistica di Bisanzio*, Napoli 1972. [N.B.: la lingua fu dapprima il latino e poi il greco, ma quest'ultimo prevalse nei documenti ufficiali della cancelleria e della corte a partire dal regno di Eraclio; dunque possiamo affermare che la lingua ufficiale dell'impero fu essenzialmente il greco, anche se un greco non più "classico" e perciò detto "medioevale o bizantino"].

Alcune Riviste e Periodici di bizantinistica: *Byantinische Zeitschrift*, Leipzig 1882 e ss. *Byzantion*, Bruxelles 1924 e ss. *Byzantinoslavica*, Praha 1929 e ss. *Jahrbuch des österreichischen Byzantinisk*, Wien 1968 e ss. (prima di tale anno la rivista era denominata *Jahr. des österr. Byz. gesellschaft*. *Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici*, Napoli 1964 e ss. (prima di tale anno la rivista era denominata solo *Studi Bizantini e Neoellenici*). *Zbornik radova Vizantinološkog Instituta*, Beograd 1952 e ss. *Orientalia Christiana Periodica*, Roma 19 ss.

*

* *